



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

LINEE GUIDA

Linee guida in materia di compenso dell'amministratore giudiziario e del coadiutore dell'ANBSC

AREE DI DELEGA CNDCEC

Funzioni giudiziarie e ADR

CONSIGLIERA DELEGATA

Giovanna Greco

COMMISSIONE DI STUDIO

Compenso dell'amministratore
giudiziario e del coadiutore
dell'ANBSC

PRESIDENTE

Giovanni Mottura

17 GIUGNO 2024

LINEE GUIDA

Linee guida in materia di compenso dell'amministratore giudiziario e del coadiutore dell'ANBSC



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

Area di delega CNDCEC “Funzioni giudiziarie e ADR”

A cura della Commissione di studio “Compenso dell'amministratore giudiziario e del coadiutore dell'ANBSC”

Consigliere CNDCEC delegato

Giovanna Greco

Presidente

Giovanni Mottura

Componenti

Nicola Basso

Pietro Bruno

Gianluca Falzea

Davide Franco

Gianvito Morelli

Fabiola Polverini

Gennaro Scalamandrè

Salvatore Scarpa

Stefano Sofi

Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Luca D'Amore - *Ricercatore area giuridica*



Sommario

| | |
|--|----|
| 1. PREMESSA | 3 |
| 2. IL PERIMETRO DEL D.LGS. N. 159/2011 (CODICE ANTIMAFIA) | 6 |
| 2.1. Il d.P.R. n. 177/2015 | 7 |
| 2.2. Ambito di applicazione | 12 |
| 2.3. Criteri generali | 15 |
| 2.4. Criteri per la determinazione del compenso per i beni costituiti in azienda | 16 |
| 2.5. Criteri per la determinazione del compenso per i beni immobili | 19 |
| 2.6. Criteri per la determinazione del compenso per i frutti e per altre tipologie di beni | 20 |
| 2.7. Criteri per la determinazione del compenso per la verifica dei crediti | 21 |
| 2.8. Criteri per la determinazione del compenso per le attività non disciplinate | 23 |
| 2.9. Il criterio della prevalenza della gestione più onerosa | 27 |
| 2.10. Il rimborso delle spese generali e dei costi dei coadiutori | 30 |
| 2.11. Il compenso per l'attività su incarico della società | 33 |
| 2.12. La disciplina degli acconti | 34 |
| 3. IL COMPENSO DEL COADIUTORE DELL'ANBSC | 35 |
| 4. LE LINEE GUIDA DELL'ANBSC | 36 |
| 5. RILIEVI DEL CNDCEC ALLA BOZZA DI LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL COADIUTORE ELABORATA DALL'ANBSC | 44 |
| 6. LA C.D. TARIFFA SPEDITIVA DELL'ANBSC | 52 |
| 7. PROSPETTIVE <i>DE IURE CONDENDO</i> | 52 |



1. Premessa

Sino all'emanazione del d.P.R. n. 177/2015, i compensi dell'amministratore giudiziario venivano liquidati secondo prassi dei tribunali, spesso non uniformi, basate principalmente sui tariffari professionali di riferimento e, talvolta, su discutibili circolari adottate, spesso senza un percorso di confronto, nei singoli distretti giudiziari volte ad evitare discrezionalità da parte del giudice tenuto alla liquidazione, all'interno dello stesso tribunale, nonché, in molti casi, anche a "calmierare" il compenso spettante al professionista sulla scorta delle tariffe.

L'intervenuta abolizione delle tariffe professionali ha influenzato in modo significativo anche la liquidazione dei compensi dei professionisti che operano in ambito giudiziario, come gli amministratori giudiziari. In effetti, con d.l. n. 1/2012 conv. con mod. dalla legge n. 27/2012, è stata disposta all'art. 9 l'abrogazione delle tariffe professionali degli ordini. Il comma 2, del citato art. 9, prevedeva poi: *"2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. ..."*. In attuazione della prefata disposizione, è stato adottato il **d.m. n. 140/2012** contenente un regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia. Il regolamento, in vigore dal 22 agosto 2012, ha fornito indicazioni per la liquidazione dei compensi relativi alle **attività di amministrazione e custodia di aziende**, applicabile quindi alla gestione di beni ed aziende sequestrate. In effetti l'**art. 19** prevede che il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla **sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività**, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal **riquadro 1 della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili** prevedendo:

- 1) fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%;
- 2) sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%;
- 3) sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%.

L'art. 17 dello stesso decreto stabilisce i parametri generali prevedendo che il compenso del professionista è determinato con riferimento a:

- a) valore e natura della pratica;
- b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti;
- e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;

f) pregio dell'opera prestata.

Naturalmente l'impianto del d.m. n. 140/2012, relativamente alla tematica dei compensi degli amministratori giudiziari, ha avuto **natura transitoria**, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 14/2010. I precetti contenuti nel d.m. n. 140/2012 avevano, pertanto, il precipuo scopo di fornire parametri oggettivi sulla base dei quali supplire all'abolizione delle tariffe professionali nella liquidazione giudiziale dei compensi. Nelle more, i singoli uffici giudiziari si sono dotati di apposite regole, diversamente ancorate alle previsioni del d.m. n. 140/2012 e cercando di adattare lo stesso alla peculiare gestione di beni ed aziende sequestrate. In proposito si ricorda il protocollo di intesa del maggio 2014 stipulato dal Tribunale di Roma con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma¹, per regolamentare la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.

L'evoluzione giurisprudenziale² formatasi *medio-tempore* ha poi consentito di elaborare i seguenti **principi ermeneutici**:

- a) costituisce un **errore di diritto**, la circostanza che la quantificazione dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario appartenente ad una professione ordinistica **venga operata sulla base della tabella in uso presso l'ufficio giudiziario e non anche avvalendosi delle tariffe professionali** giacché, nella liquidazione del compenso all'amministratore giudiziario, il parametro delle tariffe locali o degli usi opera solo in assenza di tariffe professionali oggetto di specifica disciplina³.

¹ Documento su https://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Protocollo%20d'intesa.pdf.

² *Ex multis* Cassazione penale sez. III, sentenza n. 56441/2017.

³ Cfr. Corte Cass. sent. n. 35364/2013 "il parametro delle tariffe locali o degli usi nella liquidazione del compenso all'amministratore giudiziario, nominato in sede di procedimento di prevenzione, opera solo in assenza di tariffe professionali oggetto di specifica disciplina"; in motivazione ha chiarito: "Il riferimento alle tariffe professionali o locali e agli usi deve essere correlato, in una prospettiva esegetica di tipo logico-sistematico, con il disposto della L. n. 575 del 1965, art. 2-septies, comma 5, e successive modifiche che autorizza l'Autorità giudiziaria a scegliere l'amministratore, oltre che tra i professionisti iscritti in appositi albi, anche fra le persone che "abbiano comprovata esperienza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati". La lettura coordinata delle due disposizioni in precedenza richiamate consente di affermare che l'art. 2-octies, avuto riguardo alla sua ampia e diversificata portata applicativa e alla sua ratio, nonché alla sua collocazione topografica, elenca in maniera onnicomprensiva e necessariamente generalizzata i criteri che devono guidare l'attività del giudice (tra l'altro) nella liquidazione finale dei compensi. Tenuto conto, però, della varietà delle figure professionali su cui può cadere la scelta motivata dell'Autorità giudiziaria e del loro differente inquadramento normativo, è indubbio che il richiamo alle tariffe professionali assume una valenza univoca solo con riguardo a quelle categorie i cui compensi siano oggetto di specifica disciplina. Viceversa, il rinvio alle tariffe locali o agli usi trova la sua ragione di essere con esclusivo riferimento alla nomina, quale amministratore, di una persona non inquadrata in alcuna delle categorie per le quali è dettata un'apposita disciplina riguardante la liquidazione delle spettanze (cfr. in senso conforme Sez. 2, n. 34030 del 19 settembre 2002)" (nello stesso senso cfr. Cass. pen., IV, 24.3.2015, n. 21550 nella cui motivazione si legge: "È pur vero che questa Corte non potrebbe censurare il merito della quantificazione della liquidazione, ma qui è apprezzabile un errore di diritto in cui sono incorsi i giudicanti, laddove hanno ritenuto di poter procedere alla liquidazione sulla base della "tabella" in uso presso l'ufficio giudiziario e non anche avvalendosi delle tabelle professionali. Sul punto, questa Corte si è già convincentemente espressa nel senso che il parametro delle tariffe locali o degli usi nella liquidazione del compenso all'amministratore giudiziario, nominato in sede di procedimento di prevenzione, opera solo in assenza di tariffe professionali oggetto di specifica disciplina (cfr. Sezione I, 2 luglio 2013, Catalano ed altri, rv. 256297). La norma di riferimento, ai fini che interessano, è quella di cui al comma 4 dell'art. 2 octies citato, laddove il legislatore ha fissato una serie di parametri oggettivi e predeterminati cui il giudice deve attenersi nel procedere (tra l'altro) alla liquidazione finale dei compensi in favore dei custodi e degli amministratori dei beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione: a) il valore commerciale del patrimonio amministrato; b) l'opera

b) nella ipotesi di gestione di un bene da parte dell'amministratore giudiziario è **corretto fare riferimento ad una attività di carattere professionale che deve essere considerata non atomisticamente ma in senso complessivo**, non diversamente da quella svolta in sede di difesa in giudizio da parte dell'avvocato (categoria professionale i cui appartenenti, non a caso, ben possono essere investiti della qualifica di amministratore giudiziario e dei relativi compiti), sicché anche in questo caso, premessa la già indicata necessità di riferirsi per la determinazione dei compensi alle tariffe vigenti per la categoria professionale interessata, deve concludersi nel senso che la individuazione della tabella pertinente vada eseguita, ove l'incarico si sia svolto diacronicamente sotto la vigenza di tabelle diverse succedutesi nel tempo, attraverso l'utilizzazione della tabella applicabile al momento in cui l'incarico si è esaurito o si è, comunque, concluso⁴. Nella determinazione dei compensi, peraltro, il giudice liquidatore avrà la possibilità di esercitare la propria discrezionalità, nei limiti delle forcelle di valore previste dalla tabella professionale di riferimento, valutando – onde meglio calibrare, fra un minimo ed un massimo astrattamente previsti, l'importo del compenso in questione, e giusta la previsione dell'art. 2-*octies* della legge n. 575/1965, (ove non sia applicabile alle fattispecie, *ratione temporis*, quanto previsto dal d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177), oltre al valore commerciale dei beni patrimoniali amministrati, anche la qualità e la complessità dell'opera prestata dall'amministratore, la sollecitudine dimostrata dal medesimo ed i risultati da lui ottenuti nella gestione dei beni oggetto del suo incarico, potendo in tal modo modulare l'importo dell'effettivo compenso alla reale materialità della opera di volta in volta prestata dal professionista.

L'art. 2, comma 13, della legge n. 94/2009, aveva previsto **l'introduzione dell'Albo degli amministratori giudiziari**, di cui all'art. 2-*sexies*, comma 3, della legge 575/1965, demandandola ad un successivo decreto legislativo.

prestata; c) i risultati ottenuti; d) la sollecitudine con la quale sono state svolte le operazioni di amministrazione; e) le tariffe professionali o locali; f) gli usi. È indubbio che il richiamo alle tariffe professionali assume una valenza univoca solo con riguardo a quelle categorie i cui compensi siano oggetto di specifica disciplina. Viceversa, il rinvio alle tariffe locali o agli usi trova la sua ragione di essere con esclusivo riferimento alla nomina, quale amministratore, di una persona non inquadrata in alcuna delle categorie per le quali è dettata un'apposita disciplina riguardante la liquidazione delle spettanze. Nella specie, risulta non considerata la qualità professionale del L.C., che avrebbe imposto di determinare il compenso prendendo a base di riferimento le relative tariffe professionali".

⁴ In caso di successione di tariffe professionali, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase rilevante o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (Cfr. Cass. Sent. n. 56441/2017; Corte di cassazione, Sezione 2 civile, 12 maggio 2010 n. 11482; idem Sezione 3 civile, 11 marzo 2005, n. 5426). Si è, infatti, rilevato che, la prestazione professionale ha carattere unitario e deve, ai fini della liquidazione degli onorari, essere unitariamente considerata, ma il carattere unitario deve essere rapportato ai singoli gradi attraverso i quali si è svolto il giudizio ed alle singole cause, con la conseguenza che, in caso di successione di tariffe, l'onorario, deve essere liquidato in base alla tariffa vigente al momento della pronuncia che conclude ciascun grado del giudizio, perché è in quel momento che si esaurisce la corrispondente prestazione difensiva ed il diritto al compenso diventa esigibile (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 3 ottobre 1964, n. 2493). Il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata, di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è sempre fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 12 ottobre 2012, n. 17406, oltre agli ulteriori richiami giurisprudenziali ivi evocati).

In attuazione della richiamata disposizione, è stato adottato il d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14⁵ che, nell'articolo 8, **demandava ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica**, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze, **l'individuazione delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari**, stabilendo i principi ed i criteri⁶ direttivi ispiratori del provvedimento attuativo. Di conseguenza, a conclusione del previsto *iter* normativo, è stato emanato il **d.P.R. del 7 ottobre 2015, n. 177, in vigore dal 25.11.2015.**

2. Il perimetro del d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia)

Nella tematica in trattazione si innesta il d.lgs. n. 159/2011 che nell'art. 42, tra l'altro, ha delineato il perimetro normativo in materia di determinazione e liquidazione di acconti e compensi stabilendo⁷ che:

- a) la determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento per le spese di trasferta dell'amministratore giudiziario fuori da comune di residenza, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori (comma 4), sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 14/2010, e quindi rinviando al d.P.R. n. 177/2015;
- b) alle liquidazioni ed ai rimborsi sopra indicati si provvede prima della redazione del conto finale (comma 5). In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale **concede**, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, **acconti sul**

⁵ Recante "Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94".

⁶ Nel delegare il Governo a stabilire le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, il d.lgs. n. 14/2010 ha imposto le norme di principio in base alle quali il predetto decreto avrebbe dovuto essere emanato e segnatamente: a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda; b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa; c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni; d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi: 1) complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione; 2) possibilità di usufruire di coadiutori; 3) necessità e frequenza dei controlli esercitati; 4) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; 5) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione; continuando con la e) previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi; e la f) previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura. Nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte dalla Legge n. 94/2009 e, con specifico riferimento ai parametri da fissare nella determinazione dei compensi, era stata altresì prevista l'introduzione di elementi "premiali" per tener conto della complessità dell'incarico e dei risultati conseguiti dall'amministratore nella gestione del complesso aziendale.

⁷ Cfr. L. D'AMORE - P. FLORIO, in *Manuale dell'amministratore giudiziario, Sequestro - Confisca - Gestione dei beni - Coadiutore dell'ANBSC*, Wolters Kluwer, 2019.

compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro il termine (ordinatorio) di **cinque giorni** dal ricevimento della richiesta;

- c) i **provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore giudiziario** mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e **all'Agenzia** per via telematica (comma 6);
- d) nel caso sia disposta la confisca dei beni (comma 3), le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle delle spese di trasferta, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

2.1. Il d.P.R. n. 177/2015

Come si è già avuto modo di evidenziare, l'art. 8 del d.lgs. n. 14/2010 ha rimesso ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata, il compito di stabilire le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari. L'adozione del decreto in esame è intervenuta, invero, a **distanza di oltre 5 anni** secondo un *iter* piuttosto discutibile e oggetto di forti contestazioni da parte di tutti gli operatori del settore, tribunali compresi.

In particolare, nella seduta dell'8 maggio 2015, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema⁸ di decreto di cui trattasi e lo ha trasmesso al Consiglio di Stato per il parere di rito. Il Consiglio di Stato ha espresso parere sulla bozza di decreto in esame evidenziando alcune osservazioni, anche sostanziali. Scrive il Consiglio di Stato nel parere reso dalla SEZIONE C, prov. n. 201501692 – Numero 01692/2015 del 10/06/2015, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 21 maggio 2015 *“nel contesto delineato, pur ritenendo di esprimere parere favorevole all'approvazione dello schema di decreto in esame, la Sezione ritiene opportuno formulare alcune osservazioni di carattere sostanziale, delle quali l'Amministrazione vorrà tener conto nella predisposizione di prossimi schemi regolamentari e per apportare gli opportuni correttivi al*

⁸ In base alla lettura della relazione allo schema di decreto, si evince che il modello assunto come riferimento per la determinazione dei compensi degli amministratori giudiziari è, purtroppo, la normativa dettata in materia di compenso spettante al curatore fallimentare e al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, adattando *in peius* al procedimento di prevenzione i parametri di liquidazione previsti in sede fallimentare. Sul punto è doveroso segnalare che l'amministratore giudiziario, istituzionalmente, amministra e custodisce i compendi gestiti, nell'ottica di valorizzare gli stessi e, quindi, secondo criteri e modalità esattamente opposte rispetto a quelle caratterizzanti l'approccio liquidatorio del curatore fallimentare. Si è già evidenziato come il ruolo dell'amministratore giudiziario sia ben più complesso, variegato ed impegnativo, in quanto tende, per quanto riguarda le aziende, alla prosecuzione dell'attività di impresa, al mantenimento dei livelli occupazionali, alla conservazione della posizione concorrenziale sul mercato e, quanto ai beni immobili, all'incremento della redditività, essendo la gestione svolta per conto di chi spetta. Proprio la caratteristica dell'amministrazione giudiziaria di essere una gestione estremamente dinamica, ha, di recente, indotto il legislatore a prevedere l'applicazione dei compensi per l'amministratore giudiziario, anche all'attività gestoria, parimenti dinamica, svolta dal Commissario nominato dal Prefetto, su proposta del Presidente dell'ANAC, per la temporanea e straordinaria gestione dell'impresa appaltatrice (cfr. art. 32 d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114).

provvedimento proposto”.

Il Governo, tuttavia, nella seduta del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015, accogliendo solo qualche osservazione del Consiglio di Stato, approvava in via definitiva lo schema di decreto presidenziale.

Tra queste osservazioni⁹ ne emerge una rilevante che, come previsto dal Consiglio di Stato, sta creando un rilevante contenzioso, determinando evidenti disparità di trattamento nelle liquidazioni dei compensi, in violazione di principi costituzionali. Nello specifico il Consiglio di Stato segnalava: **“Si osserva ancora che nel testo manca qualsiasi indicazione sui parametri temporali per il calcolo dei**

⁹ Cfr. Parere reso dal Consiglio di Stato, SEZIONE C, numero provv.: 201501692 – Public 2015-06-12 – Numero 01692/2015 e data 10/06/2015. REPUBBLICA ITALIANA, Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 21 maggio 2015, NUMERO AFFARE 00842/2015 *“... Fermi restando gli ambiti di discrezionalità riconosciuti all’Amministrazione dall’art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010 nella determinazione delle modalità di calcolo dei compensi degli amministratori giudiziari espresse negli art. 3, 4 e 5 dello schema, dalla relazione illustrativa e neppure dalla relazione tecnica non si ricavano i criteri nel dettaglio seguiti per determinare le percentuali di base sull’ammontare dell’attivo ripartito per scaglioni e per giustificare l’oscillazione della percentuale da un minimo al massimo per ciascun scaglione. Detti criteri, ove espressi, costituirebbero un utile ausilio per il giudice delegato a liquidare il compenso, tanto più che l’art. 4 prevede che il compenso di base, calcolato ai sensi dell’art. 3, possa essere suscettibile di maggiorazione o di riduzione non superiore al 50 % in ragione della maggiore o minore complessità della gestione e possa ancora fruire di una maggiorazione del 100% (che non è specificato se alternativa o aggiuntiva a quella del 50%) correlata ad amministrazioni particolarmente complesse o a risultati marcatamente positivi. Né invero alla mancata precisazione dei suddetti criteri possono sopperire le simulazioni riportate nelle tabelle allegate alla relazione ministeriale, le quali costituiscono una esemplificazione dei costi di amministrazione, per effetto dell’applicazione delle percentuali dell’attivo indicate nell’articolo, e configurano compensi di ammontare inferiore alle istanze che provengono dalle categorie professionali interessate. Sul punto si condivide l’intendimento perseguito dall’Amministrazione di stabilire un ragionevole bilanciamento tra il diritto a un equo compenso e l’interesse di chi subisce i costi dell’amministrazione giudiziaria a non sopportare oneri eccessivi durante il periodo di sequestro dei propri beni, ma non si può sottacere che in presenza di beni complessi o costituiti in azienda una gestione professionale dei beni, non sempre reperibile in loco, corrisponderebbe meglio all’interesse generale e, nel caso di confisca, sarebbe di vantaggio per la parte pubblica in ragione dei fini della valorizzazione dei beni; e ciò senza considerare che gli eventuali maggiori costi derivanti da ciò non assorbirebbero risorse pubbliche, in quanto le spese di amministrazione graverebbero comunque sugli stessi beni sequestrati. In ogni caso, si rimette alla prudente valutazione dell’Amministrazione l’opportunità di inserire nell’art. 4 una previsione che legittimi la maggiorazione del compenso in presenza di situazioni di intimidazione ambientale, che è tipica dei contesti caratterizzati da diffusa presenza della criminalità organizzata e costituisce pertanto un parametro da tenere presente nel valutare il livello di difficoltà dell’amministrazione dei beni sequestrati, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera d), n. 1, del d.lgs. n. 14 del 2010. Contestualmente appare meno giustificata la previsione di un compenso supplementare, previsto al comma 3 dell’art. 3, per l’assistenza prestata al giudice dall’amministratore giudiziario per la verifica dei crediti nella determinazione del passivo, trattandosi di prestazione assorbibile nella maggiorazione per la complessità della gestione prevista dal comma 1, lettera a) dell’art. 4. Vanno, altresì, coordinati il disposto dell’art. 3, comma 8, che fa rientrare i costi dei coadiutori nel rimborso forfettario delle spese generali dovute all’amministratore giudiziario e la previsione dell’art. 4, comma 1, lettera b, che include tra i criteri da considerare, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del 50%, l’ipotesi in cui l’amministratore abbia fatto ricorso all’opera di coadiutori. Si osserva ancora che nel testo manca qualsiasi indicazione sui parametri temporali per il calcolo dei compensi, che, avuto riguardo al modello delle procedure concorsuali preso a riferimento, dovrebbero ragionevolmente rapportarsi all’arco annuale o a frazione di esso. L’inserimento di una disposizione chiarificatrice risulterebbe utile anche per prevenire eventuali contenziosi. Sul piano più strettamente formale si suggeriscono inoltre i seguenti correttivi: a. nel preambolo: – il secondo “visto”, nel quale si cita l’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, deve essere postposto dopo il richiamo alla preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri; – nel quarto “visto”, dopo la citazione del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14, va aggiunta la precisazione “e in particolare l’art. 8” e deve essere, quindi, conseguentemente espunto il “visto” che segue; – nel successivo “ritenuto” deve essere, eliminata, alla fine, l’espressione “con gli opportuni correttivi, in considerazione della minore complessità degli adempimenti richiesti ai primi”, in quanto introduttiva di un giudizio comparativo “a priori” che eccede – in definitiva – i limiti dell’intervento regolamentare fissati dalla fonte primaria; b. all’art. 1, per una più compiuta delimitazione dell’oggetto del regolamento, è opportuno completare il comma 1 con l’espressione “per la custodia, la conservazione e l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”; c. all’art. 3, ogniqualevolta si indica l’ammontare dell’attivo, l’articolo “)” anteposto al valore in euro dev’essere depennato; d. infine, all’art. 6, comma 1, è opportuno integrare il testo – per maggior chiarimento – con le parole: “le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro. [...]”*

compensi, che, avuto riguardo al modello delle procedure concorsuali preso a riferimento, dovrebbero ragionevolmente rapportarsi all'arco annuale o a frazione di esso. L'inserimento di una disposizione chiarificatrice risulterebbe utile anche per prevenire eventuali contenziosi".

Nella relazione ministeriale il legislatore giustifica la mancata condivisione sulla base di quanto segue: *"In relazione alla sollecitazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato di inserire una "indicazione sui parametri temporali per il calcolo dei compensi", si ritiene di non poterla accogliere in quanto la prescelta modalità di commisurazione del compenso, commisurata sull'intera durata della procedura, soddisfa specifiche esigenze di semplificazione dell'attività di liquidazione riservata all'autorità giudiziaria, fermo il potere di riconoscere acconti (ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011). Ritenendo poi, per come chiarito in altra parte della relazione, che "il presente regolamento è chiamato ad occuparsi esclusivamente dei criteri per la determinazione del compenso dovuto sino alla confisca di primo grado (il cui procedimento può durare non più di **trenta mesi**, a norma dell'art. 24, comma 2, del Codice antimafia)".*

Da ciò emerge che l'intento del legislatore è stato quello di creare una normativa applicabile ad un'attività professionale che non potrebbe durare più di **30 mesi** calcolata tenendo conto del testo del d.lgs. n. 159/2011 all'epoca vigente:

- nel testo previgente le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 161/2017 l'amministratore giudiziario gestiva i beni fino al I grado di giudizio mentre ora, invece, procede fino al provvedimento della Corte di appello, **con un raddoppio dell'attività professionale svolta**;
- il calcolo dei 30 mesi è assolutamente presuntivo e rappresenta un limite massimo calcolato secondo i limiti contenuti nell'art. 24, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 di durata massima del sequestro di 30 mesi (18+6+6; 18 mesi oltre due proroghe ciascuna di 6 mesi), che potrebbe durare di meno o anche di più nel caso di perizie complesse;
- la mancanza di un'indicazione temporale annuale o ad una frazione di un anno (come auspicata dallo stesso Consiglio di Stato) sta creando numerosi problemi applicativi perché la durata della gestione dell'amministratore giudiziario è aumentata (passando dal 1° grado al 2° grado), nonché i giudici tendono ad applicare il d.P.R. n. 177/2015 (**senza parametrare il fattore temporale**) anche ai compensi relativi a precedenti sequestri (sia penali che di prevenzione) dove l'amministratore giudiziario ha gestito i beni fino al provvedimento finale della Cassazione con amministrazioni durate anche 10 anni. È evidente, in tal caso, la disparità di trattamento tra i diversi professionisti che a fronte di differenti prestazioni (una durata 30 mesi e l'altra durata finanche 120 mesi) ricevono il medesimo compenso.

Nei tribunali dove è emersa la problematica, poi, non avendo un univoco parametro temporale di riferimento nella norma, vengono applicati criteri diversi: 18 mesi, qualcuno 12 mesi, altri i 30¹⁰ mesi

¹⁰ Tribunale di Catanzaro, Sez. Gip, depositato il 18 dicembre 2017 nel proc. al n. 497/2005 R.G.N.R.; n. 619/2015 R.G. Gip «Secondo quanto sostenuto nella Relazione Governativa, il compenso che viene a determinarsi dovrebbe essere riferibile al "compenso dovuto sino alla confisca di primo grado (il cui procedimento può durare non più di trenta mesi, a norma dell'art. 24, comma 2, del codice antimafia [...]). Tale circostanza, ovvero l'assenza di un "parametro temporale" previsto dalla tariffa

indicati (se pur surrettiziamente) dal legislatore.

Come efficacemente evidenziato dagli organi rappresentativi delle professioni ordinistiche¹¹, il decreto in esame risulta inoltre censurabile¹² sotto molteplici profili e discutibile nella *ratio* ispiratrice.

Con riguardo a sentenze del TAR Lazio¹³, ove sono stati promossi i giudizi di impugnazione del d.P.R. n. 177/2015, benché rigettati i ricorsi, è opportuno evidenziare alcuni passaggi che possono essere utilizzati per una corretta applicazione del citato d.P.R. a favore dei professionisti nominati, da coordinare anche con il nuovo testo del codice antimafia per come novellato dalla legge n. 161/2017. Nelle due sentenze del TAR Lazio viene stabilito che il d.P.R. n. 177/2015 “*non ha efficacia retroattiva*” e limita “*l’applicazione ai soli amministratori giudiziari nominati ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 e non anche alle altre ipotesi di amministratore giudiziario previste dalla legge*”. Da ciò consegue che lo

*costituisce un vulnus insuperabile della normativa vigente in quanto frutto della erronea visione “liquidatoria” di una procedura che, in particolare nella fase di primo grado, non può che essere di natura “conservativa” e “gestoria” in una logica di continuità aziendale, coerente alla natura cautelare del procedimento. Tuttavia, si ritiene, prudenzialmente, in questa fase, di seguire la logica indicata dal Legislatore ed individuare nella durata di **trenta mesi** il parametro da utilizzare per la determinazione del compenso complessivo da cui determinare il richiesto saldo»; cfr. Provvedimento del 15/02/16 reso dalla VI Sez. GIP Tribunale di Napoli: “secondo quanto sostenuto dalla Relazione Governativa, il compenso che viene a determinarsi dovrebbe essere riferibile al “compenso dovuto sino alla confisca di primo grado (il cui procedimento può durare non più di trenta mesi a norma dell’art. 24, comma 2, del codice antimafia ... “. Tale circostanza, ovvero l’assenza di un “parametro temporale” previsto dalla tariffa costituisce un “vulnus” insuperabile dalla normativa vigente in quanto frutto della erronea visione “liquidatoria” di una procedura che, in particolare nella fase di primo grado, non può che essere di natura “conservativa” e “gestoria”, in una logica di continuità aziendale, coerente alla natura cautelare del procedimento. Tuttavia si ritiene prudenzialmente, in questa fase seguire la logica indicata dal legislatore ed individuare nella durata di **trenta mesi** il parametro da utilizzare per la determinazione del presente acconto (...)”.*

¹¹ Cfr. CNDCEC, AA.VV., *Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati*, pag. 93.

¹² Cfr. Volendo L. D’AMORE – P. FLORIO, in *Rigettati i ricorsi contro le tariffe degli amministratori giudiziari disciplinate dal DPR 177/2015*, in *il Quotidiano Giuridico*, IPSOA, 2017. Gli Autori evidenziamo come a pochi giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 161/2017 di riforma alla disciplina del Codice Antimafia, il giudice amministrativo di prime cure interviene con tre distinte pronunzie (TAR Lazio, sezione I, sentenza 21 novembre 2017, n. 11523, sentenza 21 novembre 2017, n. 11516 e sentenza 21 novembre 2017, n. 11520) nella delicata materia dei compensi degli amministratori giudiziari disciplinata dal d.P.R. n. 177/2015. Il TAR Lazio, con tre distinte sentenze, pubblicate il 21/11/2017 rigetta i ricorsi presentati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e dall’associazioni degli amministratori giudiziari IUS ET GESTIO ed INAG proposti per l’annullamento del d.P.R. n. 177/2015. Il regolamento sulle tariffe degli “Amministratori Giudiziari” in vigore dal 2015 (ed emanato con un ritardo di quasi 5 anni) continuerà ad applicarsi quale parametro di riferimento per le liquidazioni dei compensi degli amministratori giudiziari nominati nella gestione dei beni e delle imprese nei procedimenti di prevenzione ex d.lgs. 159/2011. Secondo i giudici del TAR Lazio, che rigettano tutte le motivazioni oggetto di impugnazione, il regolamento approvato ha pienamente raggiunto la finalità normativa di ricondurre “*i criteri di liquidazione del compenso degli amministratori giudiziari al rispetto dei principi della uniformità e della parità di trattamento*” evitando provvedimenti di liquidazioni calcolati su parametri diversi per come verificato prima della sua emanazione. Valido, inoltre, l’utilizzo, come parametro di riferimento per le liquidazioni, dei regolamenti che disciplinano i compensi del curatore fallimentare, che trova – secondo i giudici amministrativi – giustificazione nelle affinità che connotano i due diversi procedimenti giudiziari (quello delle amministrazioni giudiziarie e quello delle procedure concorsuali): era questa la parte maggiormente contestata nei ricorsi. Infondata anche la contestazione relativa al mancato riferimento, nella determinazione dei compensi previsti dal d.P.R. n. 177/2015 per gli amministratori giudiziari, alle tariffe delle professioni regolamentate (d.m. 140/2012 per i Dottori Commercialisti) restando invece possibile il riferimento alle tariffe dei curatori fallimentari. Secondo il Collegio “*l’assimilazione tra la figura dell’amministratore giudiziario e quella del curatore fallimentare, compiuta dal d.P.R. n. 177/2015 ai fini di un riferimento per la determinazione dei criteri di liquidazione del compenso, va riportata ad una valutazione di merito, che è lasciata alla discrezionalità dell’amministrazione e di cui è frutto la norma regolamentare e, come tale, non è direttamente sindacabile in sede di giudizio di legittimità dell’atto, se non limitatamente ai vizi relativi a manifesta contraddittorietà, incongruenza ed illogicità – che nel provvedimento impugnato sembrano comunque non sussistere – e tanto, al fine di evitare l’inammissibile effetto di consentire a questo giudice di sostituire la propria valutazione in ordine all’opzione di intervento ritenuta più opportuna, rispetto a quella effettuata dall’autorità titolare del potere regolativo*”.

¹³ TAR Lazio, sezione I, sentenza 21 novembre 2017, n. 11523, sentenza 21 novembre 2017, n. 11516 e sentenza 21 novembre 2017, n. 11520.

stesso – salvo opportuni adattamenti per tener conto della diversa durata dell'incarico – non potrà trovare applicazione per i sequestri diversi da quelli disposti ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 e che in generale hanno una durata dell'incarico superiore al primo grado di giudizio. Ed infatti, per come contestato nei ricorsi ed anche rilevato nel parere del Consiglio di Stato al regolamento, nello stesso manca un parametro di riferimento temporale per cui, sembrerebbe, a prescindere della durata del procedimento (1 anno o 7 anni) un identico compenso con evidenti problemi di uguaglianza e disparità di trattamento. Per come risposto dal legislatore alle osservazioni al Consiglio di Stato la mancanza del riferimento temporale non sussiste essendo il d.P.R. n. 177/2015 previsto esclusivamente per i sequestri ex d.lgs. n. 159/2011 che (prima della riforma) venivano affidati agli amministratori giudiziari fino al provvedimento di I grado. La recente riforma del codice antimafia, per come modificata con la legge n. 161/2017, crea i già evidenziati problemi di coordinamento, poiché l'incarico al professionista nominato continua fino al provvedimento di II grado, con una durata maggiore. In questo caso il professionista nominato, che procederà al calcolo del compenso secondo il d.P.R. n. 177/2015, dovrà presentare due distinte liquidazioni, segnatamente una riferita al periodo del fino al I grado di giudizio e una per il grado successivo ovvero chiedere un aumento del 100% certamente giustificabile per la maggior durata complessiva in caso di unica liquidazione. Medesime considerazioni per tutti quegli amministratori giudiziari nominati in sequestri preventivi penali, nelle vecchie procedure previste dalla legge n. 575/1965 ancora in corso ed in generale per tutti i sequestri per cui risulta una durata superiore ai 30 mesi, considerato quale parametro di riferimento medio per il calcolo del compenso secondo il d.P.R. n. 177/2015. Si evidenzia altresì che con la riforma del 2017, viene essenzialmente parificata la disciplina del codice antimafia (sequestri di prevenzione) con quella penale (segnatamente i sequestri penali finalizzati alla confisca ex art. 240-bis c.p.) sicché – contrariamente a quanto sostenuto dal giudice amministrativo – il regolamento per la liquidazione di cui al d.P.R. n. 177/2015 dovrà necessariamente applicarsi ai custodi nominati in seno ai procedimenti penali ai quali la riforma ha esteso l'applicazione delle norme del codice antimafia, con ulteriore problemi di coordinamento con i tempi e le distinte fasi del giudizio penale.

Appare, inoltre, erroneo l'accostamento ad altre figure professionali che svolgono funzioni ontologicamente diverse da quelle degli amministratori giudiziari, quali i curatori fallimentari.

Nella gestione di compendi, in particolare di valore medio basso, le percentuali previste appaiono non in grado di remunerare adeguatamente le complesse attività gestorie dell'amministratore giudiziario¹⁴. Inoltre, il valore del complesso aziendale si ritiene debba coincidere con il valore (di mercato) delle attività, al netto dei soli fondi/poste rettificative e compreso il valore dell'eventuale avviamento.

Tra gli "altri beni" menzionati dal decreto dovrebbero essere fatti rientrare anche i mezzi finanziari –

¹⁴ Gli operatori del settore hanno evidenziato come il rischio di compensi troppo bassi possa allontanare gli amministratori meglio organizzati, vanificando gli sforzi compiuti con gestioni inefficienti. Cfr. G. MUNTONI, *Il Fatto Quotidiano* del 7 luglio 2015, p. 14 nonché L. D'AMORE, in *Amministratori Giudiziari la rivolta contro il governo*, reperibile su: https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2015/10/05/news/amministratori_giudiziari_la_rivolta_contro_il_governo-124428734/.

ancorché volturati FUG – in quanto l'amministratore giudiziario relaziona in merito agli stessi e ne risponde, sia pure indirettamente ovvero direttamente nel caso di messa a disposizione delle somme ai sensi dell'art. 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181/2008.

Ulteriori dubbi applicativi sussistono in ordine all'applicazione del criterio della prevalenza contenuto nell'art. 3, comma 6, del d.P.R. 177/2015 che prevede *«Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa»*.

Il riferimento, inoltre, a "più proposti" (art. 3, comma 9), deve inequivocabilmente intendersi – per necessaria coerenza e coordinamento con le altre regole e relative incombenze dell'amministratore giudiziario (i.e., ad esempio, la verifica del passivo o la tenuta di scritture contabili) nel senso di creare masse (attive e passive) distinte per ogni singola azienda e distinte per gruppi di immobili riferibili allo stesso soggetto.

2.2. Ambito di applicazione

Il decreto sembrerebbe limitare il proprio ambito di applicazione alle sole amministrazioni giudiziarie aventi ad oggetto beni sottoposti a sequestro di prevenzione¹⁵ escludendo, almeno testualmente:

- a) i compensi dei professionisti nei sequestri penali;
- b) i compensi dell'amministrazione giudiziaria delle cosiddette misure non ablative (art. 34 e art. 34-*bis* del d.lgs. n. 159/2011);
- c) i compensi per l'attività svolta a seguito di incarico conferito dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro;
- d) i compensi dei coadiutori dell'ANBSC;

Avuto riguardo ai sequestri penali si evidenzia che, a seguito della legge n. 161/2017 (e della recente riforma del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) è stata essenzialmente parificata la disciplina del codice antimafia (sequestri di prevenzione) con quella penale (segnatamente i sequestri penali finalizzati alla confisca *ex art. 240-bis* c.p., quelli di cui all'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p. nonché i sequestri penali preventivi di cui al combinato disposto degli artt. 321, comma 2 c.p.p. e art. 104-*bis* disp. att. c.p.p.). Di talché riteniamo che **il regolamento per la liquidazione di cui al d.P.R. n. 177/2015 si applichi anche agli amministratori giudiziari nominati in seno ai procedimenti penali** ai quali la riforma ha esteso l'applicazione di parte delle norme del codice antimafia, con ulteriori problemi di

¹⁵ Recita testualmente l'art. 1 del d.P.R. n. 177/2015: *“Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'Albo istituito a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*.



coordinamento con i tempi e le distinte fasi del giudizio penale.

Con riferimento alle **misure di prevenzione non ablative**, stante il silenzio del legislatore (anche in relazione alla riforma del 2017, che ha addirittura introdotto il nuovo “controllo giudiziario” ex art. 34-*bis*, che dunque non sussisteva all’entrata in vigore del d.P.R. 177/2015) e attese le differenziate interpretazioni giurisprudenziali¹⁶, è doveroso affermare che **il d.P.R. n. 177/2015 si applichi anche agli amministratori giudiziari nominati in seno a tali procedimenti non ablativi**, ed è possibile elaborare, in attesa di un auspicabile intervento normativo *ad hoc*, i seguenti criteri interpretativi:

- i. in base al combinato disposto degli artt. 34, comma 5 e art. 42, comma 4 del d.lgs. n. 159/2011, può ritenersi **applicabile alle misure non ablativo in esame il d.P.R. n. 177/2015**¹⁷, segnatamente **l’art. 3, comma 1 lett. a)** allorché ci si trovi al cospetto di una gestione diretta dell’amministratore giudiziario (es. quando l’amministratore giudiziario, in ottemperanza alle direttive impartite dal Tribunale, procede alla sostituzione dell’organo amministrativo esercitandone i poteri ex art. 34, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011) ovvero **l’art. 3, comma 1 lett. b)**¹⁸ del citato d.P.R. quando l’amministratore giudiziario affianca l’organo amministrativo nominato in precedenza (es. art. 34 del d.lgs. n. 159/2011 senza sostituzione del legale rappresentante o art. 34-*bis* del d.lgs. n. 159/2011), naturalmente applicando le necessarie maggiorazioni stante la complessità della procedura che implica (anche nei casi di solo controllo) un elevato grado di assunzione di responsabilità da parte dell’amministratore giudiziario¹⁹;

¹⁶ Nei limitati casi di applicazione degli istituti non ablativi, la giurisprudenza di merito chiamata a determinare e liquidare il compenso spettante all’amministratore giudiziario nominato nell’ambito di misure di prevenzione non ablativo ha proposto molteplici interpretazioni che di seguito si sintetizzano: a) applicazione del d.P.R. n. 177/2015 richiamando il combinato disposto degli artt. 34, comma 5 e art. 42, comma 4 d.lgs. n. 159/2011); b) applicazione dell’art. 19-*quaterdecies*, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, comma 2 e 3 (c.d. equo compenso) che per gli iscritti alle professioni ordinarie rinvia ai parametri definiti dai rispettivi decreti ministeriali (segnatamente per i dottori commercialisti al d.m. n. 140/2012 e per gli avvocati al d.m. n. 140/2012); c) retribuzione spettante al dirigente di azienda del settore di riferimento, in base al CCNL concretamente applicato alla società attinta dalla misura di prevenzione non ablativa.

¹⁷ Si evidenzia in proposito che detto canone ermeneutico è stato utilizzato anche dall’ANAC e dal Ministero dell’interno per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari prefettizi nominati nell’ambito delle misure di cui all’art. 32 del d.l. 90/2014. Cfr. al riguardo le “*Terze linee guida per la determinazione dell’importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 10 del decreto-legge n. 90/2014, nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia*”.

¹⁸ Deve rilevarsi, in questa sede, che l’applicazione della tabella di cui alla lett. b) è prevista dalla lettera della norma esclusivamente per la gestione di aziende in sequestro *concesse in godimento a terzi* (fitto di aziende in sequestro o rami di essa) e dunque sconta un *vulnus* originario, in quanto la c.d. «gestione indiretta» di aziende concesse in fitto non può in alcun modo paragonarsi alla complessa attività richiesta nell’espletamento del monitoraggio e controllo, previsto dalle norme non ablativo di cui trattasi, all’amministratore giudiziario dell’art. 34 e/o al controllore giudiziario «tutor» dell’34-*bis*.

¹⁹ Non può trascurarsi, quanto ai limiti applicativi di tale riferimento tariffario ai casi di specie, che con le modifiche apportate al Codice delle leggi antimafia dal d.l. del 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla l. 29/12/2021, n. 233, il legislatore ha introdotto l’art. 94-*bis* del d.lgs. 159/2011, rubricato «*Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione*», introducendo un ulteriore istituto di competenza esclusiva prefettizia, sulla falsa riga del controllo giudiziario ex art. 34-*bis*, avente quale finalità un intervento collaborativo e preventivo volto ad eliminare le agevolazioni occasionali accertate dallo stesso prefetto. Orbene, con la misura di prevenzione amministrativa collaborativa, il legislatore, come avviene nel controllo giudiziario, ha concesso al prefetto (art. 94-*bis* comma 2) la possibilità di nominare uno o più «esperti» in numero non superiore a tre, individuabili nell’albo degli amministratori giudiziari, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborative. La norma prosegue, stabilendo che: «*Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso determinato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all’art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio*

- ii. Il costo dell'amministrazione giudiziaria²⁰ di misure non ablativ²¹ deve essere integralmente **posto a carico dell'azienda interessata dalla misura²² ovvero in subordine a carico dell'Erario**, in caso di incapacienza della società attinta dalla misura, stante quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 34, comma 5 e art. 42, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011. È buona prassi di alcuni tribunali (di cui è auspicabile il recepimento normativo) quella di disporre la **costituzione di un fondo liquido** (su conto corrente dedicato) destinato esclusivamente a garantire il compenso dell'amministratore giudiziario, preventivamente stabilito all'atto del provvedimento di adozione della misura e nomina dello stesso o comunque nelle prime fasi, su istanza del professionista incaricato;
- iii. La lettura a sistema delle assai diverse e articolate previsioni di durata della procedura, previste dalle due norme in parola (art. 34 e art. 34-*bis*) induce a ritenere la **logica applicativa più prudente ed equa** (usuale, del resto, in qualsiasi tariffa di servizi «pluriennali») quella del **riferimento temporale all'unità (un anno di durata)**.

Relativamente ai **compensi per l'attività svolta a seguito di incarico conferito dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro**, l'art. 6 del d.P.R. n. 177/2015 esclude espressamente detta fattispecie dal campo di applicazione dello stesso decreto presidenziale sicché, all'amministratore giudiziario nominato anche amministratore *iure privatorum* spetterà un compenso ulteriore e determinato secondo canoni diversi (*cf. infra*).

Per quanto attiene, infine, ai **compensi dei coadiutori dell'ANBSC**, come si vedrà meglio *infra*, per tale categoria di professionisti l'Agenzia ha fatto ricorso allo strumento della pubblica consultazione proponendo in bozza una linea guida per la determinazione dei compensi nella quale, recependo quanto già attuato dall'ANAC per i commissari nominati per la gestione straordinaria degli appalti di cui al d.l. n. 90/2014, ha previsto **l'applicazione del d.P.R. n. 177/2015** introducendo alcuni discutibili correttivi *in peius*.

2010, n. 14» (d.P.R. 177/2015) e che «gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione». Il riferimento tariffario non può che essere dunque l'art. 3, lettera a), trattandosi di aziende non in fitto a terzi. Quanto al parametro temporale, la procedura di cui trattasi, per disposizione di legge (art. 94-*bis*, comma 1) ha una durata «non inferiore a sei mesi e non superiori a dodici mesi».

²⁰ Intendendosi non solo il corrispettivo spettante all'amministratore giudiziario, ma all'eventuale coadiutore nominato ovvero al legale rappresentante civilistico sostituito ex art. 34, comma 3 d.lgs. n. 159/2011 nonché ad eventuali soggetti nominati per espletare *due diligence* giuridiche, contabili, etc. in attuazione alle direttive impartite dal Tribunale nel c.d. programma di gestione.

²¹ Anche in merito al soggetto competente nel pagamento dei compensi spettanti agli amministratori giudiziari di misure non ablativ, si registrano diverse interpretazioni giurisprudenziali: a) il costo dell'amministrazione giudiziaria deve essere integralmente ed esclusivamente sostenuto dall'azienda attinta dalla misura non ablativa e che ha beneficiato del supporto professionale dell'amministratore giudiziario, viepiù nei casi di controllo giudiziario su istanza di parte (art. 34-*bis*, comma 6 d.lgs. n. 159/2011) essendo l'interessato medesimo ad aver attivato l'intervento erariale di tutoraggio; b) il costo dell'amministrazione giudiziaria deve essere integralmente ed esclusivamente sostenuto dall'Erario in quanto trattasi di costi della procedura determinatisi proprio a cagione dell'avvio della misura non ablativa. Una deroga a detto orientamento vi sarebbe soltanto nei casi di controllo giudiziario su istanza di parte giacché in tale (ed unico) caso, interverrebbe l'azienda istante con propri fondi; c) il costo dell'amministrazione giudiziaria deve essere equamente diviso tra l'azienda attinta dalla misura e dall'Erario.

²² In modo analogo *cf.* le citate linee guida dell'ANAC per i commissari prefettizi.

2.3. Criteri generali

Il d.P.R. n. 177/2015 (*cf.* artt. 3, 4 e 5) detta alcuni **criteri generali** applicabili, pertanto, a qualsivoglia tipologia di beni ed in particolare:

- il compenso liquidato non può essere inferiore, nel suo complesso, a **811,35 euro**;
- quando i beni sequestrati appartengono a più propositi, per la liquidazione del compenso si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva (*cf.* *infra*);
- all'amministratore **spetta** un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento sull'importo del compenso determinato ai sensi del d.P.R. n. 177/2015;
- all'amministratore spetta il rimborso delle spese²³ effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori;

L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare²⁴ del compenso liquidato ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 177/2015 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

- a. complessità della gestione²⁵;
- b. ricorso all'opera di coadiutori;
- c. necessità e frequenza dei controlli esercitati;
- d. qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
- e. sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
- f. numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.

L'autorità giudiziaria può anche aumentare il compenso liquidato in misura non superiore al 100 per cento, nei seguenti casi:

- a. amministrazioni estremamente complesse;
- b. eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati;
- c. risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.

L'incarico può essere conferito ad un **collegio di amministratori giudiziari**. In tal caso, il compenso globale è determinato aumentando, in misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo amministratore a norma degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 177/2015.

²³ Si ricorda che nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta, a norma dell'art. 35, comma 9 d.lgs. n. 159/2011, il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.

²⁴ Nel caso di incarico collegiale, l'aumento o la diminuzione sono applicati sul compenso spettante ad uno o più componenti del collegio quando risulta che le circostanze che ne legittimano l'aumento o la diminuzione sono a questi ultimi esclusivamente riferibili.

²⁵ A tal proposito, possono essere certamente valorizzate le gestioni di beni ubicati in territori particolarmente interessati dal fenomeno della criminalità organizzata ovvero gli *assets* aziendali che richiedono, in capo all'amministratore giudiziario, un maggior sforzo gestionale tenuto conto della natura e della complessità del bene da gestire (si pensi ad una azienda con numerosi dipendenti e/o commesse ovvero ad una impresa individuale o una società di persone che espongono l'amministratore ad un maggior grado di responsabilità).

Il decreto **non stabilisce il parametro temporale** sul quale determinare il compenso spettante all'amministratore giudiziario. In proposito, la giurisprudenza maggioritaria tende a valorizzare il dato temporale rinvenibile nell'art. 24, comma 2 del d.lgs. nella versione vigente in sede di emanazione del d.P.R. (quella prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 161/2017) per cui il compenso liquidato dall'autorità giudiziaria è riferibile ad un periodo di circa 30²⁶ mesi, sebbene, come già detto, la prassi è molto variegata nei diversi tribunali, mancando uno specifico dato normativo.

2.4. Criteri per la determinazione del compenso per i beni costituiti in azienda

L'introduzione del citato d.P.R. n. 177/2015, le diverse modalità interpretative adottate dai vari Tribunali, la non uniformità dei metodi di calcolo dei valori aziendali rende necessario l'emanazione di direttive atte a standardizzare i criteri per la determinazione del compenso dei beni costituiti in azienda.

L'art. 3 del decreto stabilisce che per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul "valore del complesso aziendale"²⁷.

Il punto è di fondamentale importanza, in quanto da esso può derivare, in molti casi ed in presenza di un valore del complesso aziendale particolarmente esiguo, anche l'azzeramento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario.

²⁶ Tale interpretazione trova conferma anche nella relazione governativa al d.lgs. n. 159/2011 la quale testualmente recita: il "compenso [è] dovuto sino alla confisca di primo grado (il cui procedimento può durare non più di trenta mesi, a norma dell'art. 24, comma 2, del codice antimafia" nonché nella prassi giurisprudenziale (cfr. per una primissima applicazione provvedimento del 15 febbraio 2016 pronunciato dalla VI Sez. G.I.P. del Tribunale Penale di Napoli, dott.ssa Livia De Gennaro).

²⁷ Alcune limitate prassi tribunalizie, nonostante la chiarezza del dato normativo che testualmente si riferisce "al complesso aziendale" e non "ai complessi aziendali), tende ad applicare, nei casi in cui in seno al procedimento siano state attinte da misura di prevenzione molteplici aziende, la sommatoria dei valori dei complessi aziendali sui quali poi applicare le maggiorazioni e le riduzioni di cui all'art. 4 d.P.R. Si ritiene che questa interpretazione, oltre ad essere letteralmente errata e quindi illegittima, vada altresì a minare i principi posti alla base del d.P.R. n. 177/2015 che, invero, valorizzano il principio degli scaglioni progressivi (al pari nelle procedure concorsuali). Questo principio, in effetti, oltre che enfatizzato nella relazione illustrativa al d.P.R. 177/2015, è stato anche posto alla base di una recente ed interessante pronuncia della Suprema Corte (Cassazione penale sez. IV - 16/02/2021, n. 9997 allegata), ove è stato statuito il seguente principio di diritto: "il d.P.R. n. 177 del 2015, art. 3, comma 1, prevede il calcolo del compenso dell'amministratore giudiziario per scaglioni progressivi, sicché la sua misura corrisponde alla sommatoria dei valori percentuali calcolati su ciascuno scaglione". Leggendo la motivazione emerge chiaramente che applicando il principio della sommatoria dei valori dei singoli complessi aziendali, verrebbe svilito il principio dello scaglione progressivo giacché, sommando i valori di singoli assets si andrebbe (sempre) a fare riferimento allo scaglione più alto che, come noto, prevede una percentuale minore (proprio per l'aumento del valore base). In altri termini, nella sentenza in parola si conferma che il calcolo corretto sia quello per singolo compendio aziendale (valorizzando lo scaglione di riferimento) e non la sommatoria dei singoli compendi aziendali. D'altro canto, la stessa ANBSC, nelle proprie circolari/tariffa speditiva, pur applicando dei criteri di riduzione (cfr. *infra*), conferma che per la determinazione del compenso del coadiutore vada preso come riferimento il valore del singolo complesso aziendale. Ancora si segnala che la descritta interpretazione adottata da taluni Tribunali appare contrastare anche con l'art. 42, comma 3 del d.lgs n. 159/2011 che, come noto, statuisce il c.d. principio della soccombenza sicché, nel caso di revoca della misura ablativa, le spese dell'amministratore giudiziario (e del suo coadiutore) devono essere poste a carico dell'Erario. Applicando correttamente il citato principio della soccombenza ai casi di revoca parziale, risulta evidente che la suindicata interpretazione Tribunalizia determinerebbe l'oggettiva impossibilità di stabilire la quota economica da porre a carico dell'Erario in conseguenza della disposta revoca. In effetti, avendo (erroneamente) applicato il criterio della sommatoria dei valori dei complessi aziendali, non sarebbe possibile estrapolare la quota di compenso per l'azienda oggetto di revoca da porre a carico dell'Erario.

Come calcolare il valore dei beni costituiti in azienda?

Nella relazione di accompagnamento al d.P.R. viene specificato che occorre utilizzare un metodo di stima elaborato secondo criteri aziendalistici che tenga conto dell'esposizione debitoria dell'impresa ricordando che tali metodi si differenziano in patrimoniali, reddituali e misti.

Già in tale primo passaggio emerge come si affidi all'amministratore una scelta del tutto discrezionale quale l'individuazione del metodo più idoneo, tra quelli previsti dalla scienza aziendalistica, per la valutazione dell'azienda amministrata, scelta che tra l'altro difficilmente potrà essere controllata ed apprezzata dal magistrato relatore del provvedimento di liquidazione.

Nella relazione di accompagnamento al menzionato d.P.R. si suggerisce, inoltre, l'utilizzo di un metodo misto (che quindi contempera i metodi di calcolo patrimoniale e reddituale), consigliando, in particolare il metodo più diffuso, noto come U.E.C..

Si rileva che tale metodo, come tutti i metodi di stima aziendali c.d. misti, è di **difficile fruibilità**, comportando l'applicazione di variabili del tutto eterogenee e non obiettive quali, ad esempio, indici di redditività del settore e valore dei beni immateriali, tra l'altro di non immediata reperibilità.

Generano, inoltre, confusione le osservazioni nel commento dell'art. 3 laddove si afferma che «*le richiamate disposizioni primarie del d.lgs. n. 14 del 2010 impongono di determinare il compenso sul valore dell'azienda, da calcolare in ogni caso **detraendo i debiti**, impedendo così il ricorso a criteri diversi commisurati su indici contabili che non tengono conto dell'esposizione debitoria dell'impresa*».

La detrazione dei debiti non è prevista da nessuna delle norme in esame.

Se così fosse, ci si troverebbe in situazioni paradossali. Si pensi, infatti, alla determinazione del compenso spettante all'amministratore di un'azienda in esercizio di rilevanti dimensioni, con un attivo costituito da crediti, merci, attrezzature, impianti, avviamento, brevetti ed altro, magari per milioni di euro, ma con una importante situazione debitoria, ipotesi non infrequente, per un valore analogo a quello dell'attivo o addirittura superiore all'attivo stesso. In questo caso all'amministratore giudiziario non spetterebbe nulla, o comunque, il valore sul quale calcolare il compenso sarebbe prossimo allo zero o addirittura negativo, seppur necessario, tra l'altro, gestire anche le posizioni debitorie (riscontro alle richieste, difesa giudiziale in contenziosi passivi, etc.).

È di tutta evidenza l'assoluta mancanza di logica di una tale interpretazione, anche alla luce dei principi generali che disciplinano i sequestri: vedi la gestione dell'attivo, il miglioramento dei risultati, il mantenimento dei livelli occupazionali, il congelamento dei debiti *ante* sequestro fino alla verifica dei crediti. Va da sé che per determinare il valore dell'azienda sul quale calcolare il compenso ci si deve attenere al valore delle sole componenti attive del patrimonio, nel rispetto della norma primaria citata. Del resto, l'art. 19 del d.m. n. 140/12 prevedeva che il compenso per la «*liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività*». Si aggiunga che il citato art. 8 del d.lgs. 14/2010 si riferisce non già al valore dell'azienda, espressione mai utilizzata, bensì **al valore dei beni costituiti in azienda**, il che significa **che quei beni vanno singolarmente valutati**, senza stornarne il valore con debiti che

potrebbero non avere alcuna diretta connessione con essi. Possiamo così annoverare tra le – tante – sviste dell'estensore, quella della relazione nel commento dell'art. 3 nella parte in cui afferma che andrebbero detratti i debiti. In caso contrario – si ribadisce – verrebbero azzerati i compensi degli amministratori in nove casi su dieci. Quasi mai, infatti, le imprese sottoposte a sequestro evidenziano un netto patrimoniale di una certa consistenza al quale rapportare i compensi.

Pertanto, appare indubbia la circostanza che il valore dei beni costituiti in azienda debba essere desunto dall'**attivo patrimoniale di bilancio** e stimato dallo stesso amministratore nella relazione iniziale (la prima stima andrà effettuata nella relazione *ex art.* 36 e poi nella relazione *ex art.* 41 del d.lgs. 159/2011, in base all'ultimo bilancio approvato o all'ultimo schema di bilancio predisposto in caso di mancata approvazione al momento dell'esecuzione del sequestro) o nelle relazioni periodiche successive, anche per recepire le eventuali variazioni *in melius* verificatesi grazie al lavoro e la gestione dell'amministratore giudiziario; la valorizzazione dell'attivo avverrà partendo dal dato contabile, per poi operare le necessarie rettifiche atte a depurare i valori contabili da eventuali elementi patologici.

Per quanto riguarda le aziende in contabilità ordinaria i valori da considerare saranno quelli presenti in contabilità o nel bilancio di esercizio, considerando il valore dei beni materiali al loro costo storico, ferme restando le rettifiche sopra citate quali ad esempio:

- Immobilizzazioni (anche finanziarie) non rinvenute fisicamente;
- Rimanenze evidentemente sopravvalutate (facendo riferimento all'inventario redatto al momento dell'immissione in possesso);
- Crediti palesemente inesistenti, con particolare attenzione ai crediti infragruppo e con società di proprietà dello stesso titolare anche se non sottoposte a provvedimento ablativo. Come risulta chiaramente dal d.P.R. in caso di gruppi di imprese, le poste infragruppo non saranno conteggiate nel calcolo del valore delle aziende. Tale correttivo dovrà esser adottato anche quando le diverse imprese facenti parte del gruppo siano affidate ad amministratori diversi, sia quando alcune imprese risultino sottoposte a sequestro e altre no;
- Crediti di dubbia/improbabile esigibilità;
- Disponibilità liquide inesistenti.

Per la determinazione del valore delle aziende in contabilità semplificata, non disponendo di valori/dati di contabilità/bilancio, si terrà conto dei seguenti valori tratti dal quadro RG del modello unico (sempre ferma la depurazione dagli elementi patologici):

- a) Valore del costo storico dei beni strumentali (effettivamente rinvenuti e qualora siano state acquistate con l'accesso a finanziamenti, dovrà essere operata una rettifica in diminuzione per l'eventuale residuo della quota capitale del finanziamento; beni in leasing e beni in comodato e locazione seguiranno i medesimi criteri di cui alle aziende in contabilità ordinaria);
- b) Crediti certi al valore nominale (quindi al netto di rivalutazioni ed interessi);
- c) Rimanenze revisionate o inventariate;
- d) Disponibilità liquide effettivamente accertate;

- e) Valore dell'Avviamento determinato con il metodo fiscale previsto dall'Agenzia delle Entrate (percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi 3 periodi d'imposta), al fine di ovviare alla mancata valorizzazione dei flussi finanziari;
- f) Altri eventuali valori certi dell'attivo.

Per la determinazione del valore delle aziende agricole non in contabilità ordinaria, non disponendo di valori/dati di contabilità/bilancio, si terrà conto dei seguenti valori (sempre ferma la depurazione dagli elementi patologici):

- a) Valore del costo storico dei beni strumentali (effettivamente rinvenuti);
- b) Crediti certi al valore nominale (quindi al netto di rivalutazioni ed interessi);
- c) Rimanenze revisionate o inventariate;
- d) Disponibilità liquide effettivamente accertate;
- e) Altri eventuali valori certi dell'attivo;
- f) Valore di esproprio del terreno con riferimento alla destinazione ed alla coltura (con riferimento alle tabelle utilizzate nelle sezioni agrarie reperibili on-line).

Si precisa che eventuali contributi Arcea/Agea ricevuti non costituiscono valore patrimoniale, ma andranno inseriti tra i frutti dell'attività.

Ai fini dell'individuazione del valore dell'utile netto di cui all'articolo 3 comma 4 del d.P.R. n. 177/2015, si dovrà considerare il risultato di esercizio (per ogni esercizio nel corso del quale la società sia soggetta ad amministrazione giudiziaria) *post* imposte.

Ai fini dell'individuazione dei ricavi lordi di cui all'art. 3 comma 4, per ricavo lordo s'intende la somma dei ricavi ordinari e proventi straordinari, in accordo allo schema di bilancio riformato dal d.lgs. n. 139/2015, (per esemplificare si tratta della somma delle voci A+E di schema di bilancio ordinario).

L'applicazione di aumenti e/o riduzioni di qualsiasi tipo, così come l'individuazione delle percentuali tra minimo e massimo con cui procedere alla liquidazione del compenso, sono individuati secondo i criteri indicati dal decreto legislativo.

Eventuali indicazioni dell'amministratore in tal senso sono puramente indicative, è però immaginabile una ulteriore ipotesi legata alla quantificazione dei compensi ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del d.P.R. n. 177/2015, ipotizzando di ancorare la quantificazione ai minimi, anziché ai medi o ai massimi alla durata della procedura, definendo delle fasce temporali (ad esempio da 0 a 24 mesi ai minimi, da 25 al 48 mesi ai medi ed oltre i 48 mesi ai massimi).

2.5. Criteri per la determinazione del compenso per i beni immobili

Ai fini della quantificazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario per la **gestione di beni immobili**, si deve far ricorso ad una **percentuale sull'ammontare dell'attivo** non superiore alle

misure percentuali indicate nell'art. 3, comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 177/2015.

Per la determinazione del valore dei singoli cespiti, salvo eventuale perizia di stima autorizzata dal Tribunale, è possibile fare riferimento ai valori di mercato desumibili dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)²⁸ dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio²⁹ ovvero in mancanza al valore catastale.

Avuto riguardo ai beni immobili sequestrati di pertinenza di un compendio aziendale parimenti sequestrato, è possibile richiamare al riguardo il paradigma normativo di cui all'art. 4, comma 6 del citato d.P.R. a mente del quale *“nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa”*.

In altri termini, per gli immobili sequestrati di pertinenza di una azienda sequestrata è possibile dar luogo alla rilevazione della misura del compenso secondo il criterio della prevalenza della gestione più onerosa, incrementando detto valore, in percentuale fino ad un massimo del 25%, per tenere conto dell'altra gestione a cui il cespite risulta connesso. In tale fattispecie, in effetti, l'immobile avrà sempre lo stesso intrinseco valore, ma la sua gestione potrà essere più complessa e onerosa giacché inserita nel contesto aziendale. Di talché si applicheranno le percentuali previste per i beni aziendali e, se del caso, la maggiorazione per eventuali attività gestionali sullo stesso bene che dovessero prescindere dal legame pertinenziale aziendale (ad esempio una sanatoria).

2.6. Criteri per la determinazione del compenso per i frutti e per altre tipologie di beni

Ai fini della quantificazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario per:

- a) I frutti che si ritraggono dai beni aziendali (gestiti direttamente o indirettamente) e dai beni immobili;
- b) I beni diversi dalle precedenti tipologie di cespiti³⁰;

si deve far ricorso ad una **percentuale calcolata sul valore non superiore alle misure indicate** nell'art. 3, comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 177/2015.

²⁸ <https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm>.

²⁹ Si evidenzia che l'amministratore giudiziario – nell'ambito della funzione di ausilio all'autorità giudiziaria che il legislatore attribuisce all'ANBSC – previa autorizzazione del giudice delegato, potrebbe avvalersi dell'Agenzia dei beni confiscati onde fare ricorso, ai fini della valutazione dei cespiti sequestrati, agli strumenti convenzionali che la stessa ANBSC ha sottoscritto con le altre pubbliche amministrazioni (si pensi all'Agenzia del Demanio ovvero alla stessa Agenzia delle Entrate e del Territorio).

³⁰ Per la determinazione del valore di tali tipologie di beni, salvo eventuale perizia di stima autorizzata dal Tribunale, è possibile fare riferimento ai valori di mercato desumibili dalle riviste specializzate di settore. Ai fini della quantificazione del compenso, occorre tener conto dell'eventuale assegnazione provvisoria dei beni ai sensi dell'art. 40, comma 5-ter, del d.lgs. n. 159/2011 (giacché il relativo cespite, in conseguenza dell'assegnazione provvisoria, dovrà essere stralciato dal numero complessivo dei beni gestiti e conseguentemente dal valore degli asset sui quali determinare il compenso).

2.7. Criteri per la determinazione del compenso per la verifica dei crediti

A seguito della confisca di primo grado, il legislatore del codice antimafia ha previsto, come noto, l'avvio della (eventuale) fase di accertamento dei crediti nell'ambito della quale l'amministratore giudiziario è chiamato ad espletare, a supporto dell'autorità giudiziaria, talune attività disciplinate negli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011.

Al riguardo, il regolamento prevede che allorquando l'amministratore giudiziario assista il giudice per la verifica dei crediti, venga corrisposto al professionista in esame un **compenso supplementare**, determinato sull'ammontare del passivo accertato e compreso tra lo 0,19% e lo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e tra lo 0,06% e lo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

In alcune prassi tribunalizie è invalsa la (assai discutibile) interpretazione secondo la quale per "passivo accertato³¹" debba intendersi il "passivo effettivamente ammesso³²" sicché, ad esempio, dato 100 il numero di istanze presentate (e quindi gravosamente esaminate dall'amministratore giudiziario) e date 10 le istanze ammesse, è sull'ammontare complessivo di quest'ultime che si dovrebbe tener conto quale valore da porre alla base del calcolo del compenso supplementare spettante³³.

Questa discutibile prassi sussume gli orientamenti giurisprudenziali formati nella (diversa) materia fallimentare (cfr. art. 1, comma 2 d.m. n. 30/2012) che, invero, non possono trovare applicazione nell'ambito della verifica dei crediti di prevenzione/penale. Trattasi, invero, di interpretazioni che scrivono una norma nuova e diversa rispetto a quella voluta dal legislatore, con ciò attuando un'attività preclusa alla giurisdizione.

È bene ricordare che la verifica dei crediti di prevenzione/penale, a differenza di quella fallimentare, implica per l'amministratore giudiziario **un'attività estremamente complessa e laboriosa** – in taluni casi anche di sovraesposizione esterna – e che si estrinseca nelle seguenti incombenze:

1. notifica a tutti i creditori (dettagliati nella relazione ex art. 41 d.lgs. n. 159/2011) dell'avviso di fissazione dell'udienza di verifica dei crediti;
2. accesso presso la cancelleria per l'acquisizione di tutte le istanze presentate;
3. disamina di tutte le domande presentate da ciascun creditore istante;
4. disamina di tutti i documenti allegati al fine di verificare la correttezza e la completezza degli stessi (con eventuale ulteriore richiesta di integrazione documentale e quindi elaborazione di un nuovo parere con deduzioni);
5. verifica, per ciascuna domanda, circa la eventuale sussistenza di cause di esclusione dell'ammissione del credito espressamente previste dal codice antimafia per lo più caratterizzate da elementi di interesse penalistico (verifica sussistenza strumentalità del credito all'attività

³¹ Secondo vocabolario della lingua italiana Treccani: ACCERTARE - [rendersi conto della veridicità di qualcosa, con la prep. di: a. della verità di un'affermazione] ≈ appurare (∅), assicurarsi, assodare (∅), controllare (∅), sincerarsi, valutare (∅), verificare.

³² Secondo vocabolario della lingua italiana Treccani: AMMETTERE - [far entrare] ≈ accogliere, introdurre. ↔ cacciare, escludere, espellere, estromettere, respingere, ricusare, rifiutare.

³³ Quindi, anche a livello semantico, Accertare e Ammettere hanno significati ben distinti e mai equivalenti, visto che i due termini non sono sinonimi.

- illecita, della buona fede e dell'incolpevole affidamento);
6. elaborazione del progetto di stato passivo con dettaglio delle proposte di ammissione/esclusione;
 7. partecipazione alle udienze di verifica (sovente complesse e con cospicua partecipazione di terzi creditori) con materiale redazione del verbale;
 8. in caso di opposizione, notificazione avviso fissazione udienza camerale (e sovente predisposizione di memorie per il collegio che dovrà trattare l'opposizione).

In merito alla tematica in trattazione è intervenuta, tra gli altri, la IV Sezione Penale della Corte di Appello di Roma³⁴ che, nel decidere su una impugnazione concernente una liquidazione di compensi spettanti all'amministratore giudiziario (che annoverava anche il compenso supplementare per l'espletata verifica dei crediti), **ha denunciato l'omessa previsione di una specifica disciplina e rimesso la questione di legittimità costituzionale**³⁵ alla Consulta all'uopo testualmente argomentando: *“non sembra conforme ad equità il criterio che trae ispirazione dalla procedura fallimentare, per la quale si richiede tutt'altro tipo di valutazioni, molto più semplici, tali per cui il professionista si deve limitare semplicemente a valutare la validità formale del titolo sulla base del quale viene chiesta l'ammissione al passivo. Nel caso delle misure di prevenzione, parrebbe opportuno individuare un criterio basato sul numero delle istanze presentate e sul valore dei crediti analizzati, anziché sul valore dei crediti ammessi senza riserva. Ciò per evitare che il professionista operi in potenziale conflitto di interessi con l'incarico svolto, posto che il suo compenso in tal modo finisce di fatto per essere tanto più cospicuo quanti più sono i crediti ammessi senza riserva, perché tanto più egli segnalerà tali situazioni di inammissibilità, tanto più si ridurrà il suo compenso per l'opera prestata”*.

³⁴ Cfr. Ordinanza del 18 gennaio 2023 della Corte d'appello di Roma sull'istanza proposta da un amministratore giudiziario ove viene denunciata l'omessa previsione di una specifica disciplina e rimessa la questione di legittimità costituzionale alla Consulta. Reperibile dal seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-22&atto.codiceRedazionale=23C00026.

³⁵ Testualmente il citato giudice di secondo grado capitolino afferma; *“Trattasi di funzione molto importante nella materia prevenzionale per impedire che il proposto, attinto da misura patrimoniale definitiva, possa tornare in possesso delle proprie ricchezze attraverso i cosiddetti «creditori di comodo», vale a dire attraverso terzi fittiziamente interposti che chiedono di ottenere l'indebita restituzione (apparentemente in loro favore, ma di fatto in mani del prevenuto) del compendio confiscato. Si aggiunga poi che devono essere altresì estromessi i terzi che si sono prestati, consapevolmente o per grave negligenza, al finanziamento delle attività di soggetti pericolosi, per cui l'opera di assistenza al giudice delegato che deve formare lo stato passivo della procedura di prevenzione, si prospetta come fondamentale nella procedura di prevenzione, così come quella di gestione dei patrimoni sequestrati. Orbene, la mancata previsione nell'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, contrasta con l'art. 54 (per quanto sopra esposto), ma, ove non si riconoscesse tale contrasto, resterebbe comunque quello con l'art. 36 della costituzione, che parrebbe evocato, sia pure in controluce, nell'ordinanza n. 306 del 2012 della Corte costituzionale (5), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 27 dicembre 2012, in realtà attinente ad altra questione, dichiarata infondata, riferita all'art. 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sondrio. Infatti in tale provvedimento vi è un inciso - riferito all'indennità da liquidarsi in favore dell'ausiliario del Giudice - che dà per scontato il fatto che il diritto a tale indennità altro non sia che il diritto alla retribuzione per il lavoro prestato. Ed infatti, il Giudice delle leggi così si è espresso: «[il termine di decadenza di 100 giorni non è incompatibile con la tutela dei diritti], anche laddove essi siano, come nel caso del diritto alla retribuzione per il lavoro prestato, sorretti da garanzia costituzionale». Quindi, vi sarebbe anche una natura lato sensu retributiva del compenso da liquidarsi all'amministratore giudiziario, che svolge anche esso funzioni di ausilio al Giudice, esattamente come i periti, gli interpreti e in generale gli esperti nominati all'interno di una procedura giudiziaria per fornire un'opera di carattere tecnico-professionale”*.

Si auspica che la Consulta intervenga il prima possibile sulla delicata tematica in esame, superando i discutibili criteri interpretativi adottati da taluni Tribunali della prevenzione.

2.8. Criteri per la determinazione del compenso per le attività non disciplinate

Il codice antimafia prevede l'esecuzione di altre attività, diverse da quelle tipiche dell'amministratore giudiziario, variamente connesse alla gestione dei beni staggiti, in relazione alle quali non sono previste specifiche modalità di calcolo dei relativi compensi.

Tali incarichi sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti prestazioni professionali:

- a) Amministratore (collegiale o monocratico) di società, sindaco, revisore, su nomina dell'Amministratore Giudiziario;
- b) Attestatore del programma di prosecuzione dell'attività aziendale ex art. 41, comma 1, lett. c);
- c) Revisore delle scritture contabili e/o dei bilanci;
- d) Perito stimatore ex art. 36, comma 4;
- e) Perito stimatore del valore di mercato delle aziende sequestrate su incarico del Tribunale in caso di contestazione ex artt. 41, comma 1, lett. d) e 36, comma 4.

A queste attività deve aggiungersi quella di redazione dei bilanci delle società destinatarie del sequestro, non specificatamente richiamata dal codice antimafia, ma strettamente connessa all'esercizio della gestione delle aziende sequestrate/confiscate.

In diversi casi, le autorità giudiziarie hanno inteso il compenso del commercialista officiato dell'incarico di amministratore giudiziario comprensivo anche del compenso spettante per le ulteriori attività richiestegli e svolte, sul presupposto dell'onnicomprendività del compenso.

In questa sede si ritiene opportuno fornire alcune sintetiche indicazioni in merito ai criteri di liquidazione dei compensi relativi alle attività sopra elencate.

a) Amministratore, collegiale o monocratico, sindaco, revisore, su nomina dell'Amministratore Giudiziario

Riguardo all'attività di amministratore privatistico di società destinatarie del provvedimento ablatorio si fa presente, preliminarmente, che l'art. 6 del d.P.R. rubricato "Compenso per attività su incarico della società", dispone che "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini della liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario per l'attività svolta a seguito di incarico conferito dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro".

Ne consegue che il compenso per l'attività di amministratore giudiziario di un compendio aziendale o di quote sociali e quello per l'attività di amministratore *iure privatorum* della società destinataria del vincolo, nominato nell'ambito della procedura, son distinti e cumulabili - non accorpabili - tra loro. Ai fini della quantificazione del compenso del dottore commercialista nominato amministratore unico o componente di c.d.a. di società sequestrata/confiscata la norma di riferimento deve individuarsi

LINEE GUIDA

Linee guida in materia di compenso dell'amministratore giudiziario e del coadiutore dell'ANBSC



Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

nell'art. 19, rubricato "Amministrazione e custodia", del d.m. Giustizia n. 140/12 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia"), che così dispone: *"Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili"*.

Il riquadro 1 prevede i seguenti criteri:

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività: fino ad € 10.000 dal 3% al 4%;
- sul maggior valore fino ad € 50.000 dal 2% al 3%;
- sul maggior valore oltre € 50.000 dall'1% al 2%.

Si ritiene che il d.m. n. 140/12 sia applicabile ai fini che ci occupano alla luce dell'art. 1, co. 1, secondo capoverso, del medesimo decreto: *"L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso"*.

Riguardo alla quantificazione del compenso per l'attività di sindaco di società destinataria del provvedimento ablatorio, nominato nell'ambito della procedura, la norma di riferimento è l'art. 29 del citato d.m. che così recita: *"Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento"*.

Il riquadro 11 della tabella C prevede i seguenti criteri di calcolo:

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività: fino a € 5.000.000,00 da € 6.000 a € 8.000;
- per il di più fino a € 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%;
- per il di più fino a € 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%;
- per il di più fino a € 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%;
- per ogni € 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a € 800.000.000 una maggiorazione

da € 7.500 ad € 10.000.

Per il computo del compenso per l'attività di revisore di società destinataria del provvedimento ablatorio, nominato nell'ambito della procedura, la norma di riferimento è l'art. 22 del predetto d.m. rubricato "revisioni contabili", che così recita: *"Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili"*.

Il riquadro 4 prevede i seguenti criteri di calcolo:

- sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%
- sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%
- sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%

b) Attestatore del programma di prosecuzione dell'attività aziendale ex art. 41, comma 1, lett. c)

Il codice antimafia non prevede uno specifico criterio di liquidazione per tale attività³⁶. Il compenso, pertanto, può essere quantificato tenendo conto della sostanziale identità della natura e delle finalità dell'attestazione di cui all'art. 41, comma 1, lett. c, del codice antimafia ("... relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto") con l'attestazione di cui all'art. 87, comma 3, d.lgs. 14/2019 - "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (*"Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano"*). Stante l'evidente affinità tra l'attività di attestatore svolta in ambito antimafia e la medesima svolta in ambito concorsuale, il compenso dell'attestatore ex art. 41, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 si ritiene possa determinarsi sulla base dell'art. 27, rubricato "assistenza in procedure concorsuali", del d.m. 140/12.

Il primo comma del predetto articolo così recita: *"Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo pre-concorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato*

³⁶ Cfr. L. D'AMORE, in *Linee guida in materia di attestazione antimafia*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2019 reperibile al seguente link: <https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1393>.

LINEE GUIDA

Linee guida in materia di compenso dell'amministratore giudiziario e del coadiutore dell'ANBSC



Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili".

Il riquadro 9 della tabella C del d.m. 140/12 prevede i seguenti scaglioni di valore, calcolati sul totale delle passività:

- fino a € 1.000.000,00: dal 1% al 2%
- oltre € 1.000.000,00: dallo 0,70% allo 0,90%.

c) Revisore delle scritture contabili e/o dei bilanci

Il compenso per tale tipologia di attività, svolta personalmente dall'amministratore giudiziario ovvero da altro professionista all'uopo incaricato nell'ambito della procedura, deve essere calcolato ai sensi dell'art. 22 del d.m. 140/2012, riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili, con i seguenti criteri di calcolo:

- - sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%
- - sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%
- - sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%

d) Perito stimatore ex art. 36, comma 4; perito stimatore del valore di mercato delle aziende sequestrate su incarico del Tribunale in caso di contestazione ex artt. 41, comma 1, lett. d) e 36, comma 4.

Ai fini della determinazione del compenso spettante per l'attività estimativa svolta su incarico dell'autorità giudiziaria, la norma di riferimento è attualmente l'art. 3 del d.m. Giustizia 30.05.2002 - "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale" - che così recita: "Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12".

I criteri di calcolo sono i seguenti:

- fino a € 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;
- da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;
- da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
- da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;
- da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
- da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
- da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.

Il compenso così determinato deve essere ridotto alla metà.

e) Redazione dei bilanci delle società destinatarie del sequestro

La redazione dei bilanci non rientra nelle funzioni assegnate all'amministratore giudiziario dall'art. 35, comma 5, del codice antimafia, non è inclusa tra i compiti dell'amministratore giudiziario previsti dall'art. 37 e non è compresa nell'attività di gestione dei beni e delle aziende sequestrate di cui agli artt. 40 e 41. È, in sostanza, un'attività ausiliaria rispetto a quella di gestione, propedeutica e finalizzata alla corretta amministrazione dell'azienda sequestrata.

Il compenso relativo a tale attività, pertanto, non può ritenersi compreso in quello dell'attività di custodia e amministrazione. A conferma di ciò si fa presente che nel d.m. 140/12 l'attività di custodia e amministrazione (art. 19) è solo una delle attività professionali svolte dai dottori commercialisti elencate all'art. 15 e disciplinate agli artt. da 20 a 29, per i cui compensi il d.m. prevede distinte ed autonome modalità di liquidazione.

Nel caso specifico, l'art. 15, comma 1, lett. f), del d.m. 140/12 individua l'attività di "formazione del bilancio".

La norma di riferimento per il calcolo del relativo compenso è l'art. 24 del predetto d.m., che così recita: *"Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili"*.

I criteri di calcolo previsti dal riquadro 6 sono i seguenti:

- sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,020% allo 0,030% fino a € 20.000.000, per il di più oltre € 20.000.000 dallo 0,005% allo 0,010%
- sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%
- sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%.

2.9. Il criterio della prevalenza della gestione più onerosa

Il decreto Presidenziale ha fissato all'art. 4, comma 6 il **criterio della prevalenza della gestione più onerosa** che si applica allorché risultino *"oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1"*. In tali casi il compenso è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa.

Detto paradigma normativo è stato diversamente interpretato da dottrina e giurisprudenza e segnatamente:

- a) una prima teoria della c.d. **"prevalenza di valore"**, ritiene di dover computare nel calcolo la sola categoria di bene di maggior valore applicando poi la percentuale del 25% sulle altre tipologie di beni gestiti. A titolo esemplificativo: la gestione riguarda 10 aziende per 20 milioni, 3 immobili per

- 1 milione e 2 mobili registrati per 10 mila euro; in tal caso applicherò alle aziende la prevalenza di valore mentre agli altri beni applicherò soltanto la percentuale indicata dalla norma in esame³⁷;
- b) una seconda teoria c.d. **“atomistica”** ritiene³⁸ di dover computare nel calcolo tutte le tipologie di beni mentre la prevalenza va individuata nei casi in cui un bene specifico rientri in più categorie (gestioni) e non nel valore dell'intera categoria dei beni. Tra i casi di applicazione del criterio della prevalenza, è possibile annoverare l'immobile di pertinenza aziendale oppure l'azienda inizialmente gestita direttamente e poi indirettamente.

Riteniamo che la teoria atomistica risulti più in linea con le norme della legge di delega, eviti disparità e maggiormente conforme al contenuto della relazione illustrativa al decreto presidenziale in esame.

Alcuni tribunali applicano la disposizione suddetta (che era stata prevista dal legislatore per limitare alcuni specifici casi di “doppio compenso”) in ogni procedimento ed in modo riduttivo del compenso, limitando in modo considerevole gli importi liquidati per attività effettivamente svolta dal professionista.

Tale applicazione comporta un'illegittima “compressione” del compenso, rispetto all'opera prestata, attraverso un'interpretazione del tutto lontana dalla stessa finalità del legislatore del d.P.R. 177/2015, che voleva – correttamente – disciplinare **alcuni specifici casi** in cui lo stesso bene (ad esempio un immobile o un'azienda) rientrasse in più categorie, evitando così ingiustificate duplicazioni di compenso: è questo il caso ad esempio dell'immobile aziendale (sequestrato sia autonomamente che come immobile dell'azienda) ovvero quello dell'azienda che prima può essere gestita direttamente e poi affidata a terzi (rientrando così in due categorie di quelle indicate all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d)).

Al di fuori di questi specifici casi (spesso frequenti nei sequestri) l'applicazione del criterio della gestione più onerosa (che potrebbe di fatto essere riduttivo o anche illegittimamente incrementativo del compenso) non ha regione di esistere.

Alcuni tribunali calcolano il “compenso base” per una sola categoria di beni – ad esempio i soli beni immobili – (individuati come gestione più onerosa) e poi applicano il criterio della prevalenza, aumentando fino a un massimo del 25% sulle altre categorie dei beni residui, andando di fatto a ridurre il compenso effettivo dell'amministratore giudiziario per gli altri beni (le aziende, etc.),

³⁷ I detrattori di questa teoria evidenziano come si finirebbe con il riconoscere un compenso molto più basso rispetto all'attività di amministrazione delle aziende in virtù della minor aliquota applicata sulla gestione immobiliare (inferiore del 50%), risultando essere poco efficace la maggiorazione prevista. Una tale ricostruzione si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 8 comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 14/2010 che assegna il diritto al compenso su tutti i beni amministrati e non solo su una parte di essi, con il rischio di creare una sostanziale grave iniquità per l'attività di amministrazione effettivamente svolta. Per l'effetto, i detrattori evidenziano come la *prevalenza della gestione più onerosa* quale metro di individuazione del valore dei beni sui quali applicare le aliquote della tariffa, deve essere riferita alle limitate ipotesi in cui uno o più beni possono rientrare in più di una delle categorie di cui al comma 1 dell'art.3: beni aziendali, immobili, mobili e frutti (Es. Bene immobile sequestrate di pertinenza di una azienda sequestrata).

³⁸ I sostenitori di detta teoria fanno leva sul dato normativo (art. 8 del d.lgs. n. 14/2010 e art. 3 comma 6 del d.P.R. n. 177/15) nonché sulla relazione governativa di accompagnamento e con gli esempi ivi riportati. In particolare, ritengono che la previsione di cui all'art. 3 comma 6 del d.P.R. non considera, ai fini dell'applicazione delle aliquote, il mero valore patrimoniale. La prevalenza è da valutare esclusivamente nei casi in cui un bene specifico rientri in più categorie (gestionali) e non riferita al valore dell'intera categoria dei beni.

comunque autonomamente gestiti ed amministrati ed il cui compenso risulta del tutto “sganciato” e non collegato con la gestione e/o il valore degli immobili. Si tratta di una remunerazione del compenso che, anziché tenere conto del bene oggetto del sequestro, applica una maggiorazione determinata con una percentuale (fino al 25%) sul valore di altre categorie di beni che nulla hanno a che vedere con quelli amministrati.

In tal modo (escludendo una remunerazione effettiva sul valore degli altri beni che poteva essere maggior o minore) la tariffa viene applicata in modo restrittivo, illogico e non coerente con il dettato normativo, come emerge da argomentazioni di ordine **giuridico, logico e sistematico**. La prevalenza della gestione più onerosa quale metro di individuazione del valore dei beni sui quali applicare le aliquote non deve essere intesa con riguardo alle “categorie” di beni, aziendali, immobili, mobili e frutti. La norma contenuta nel primo capoverso del comma 6 si riferisce a «beni rientranti in almeno due delle categorie» per natura ovvero perché, nel corso della procedura, possono cambiare l'appartenenza all'una o all'altra categoria. Trattasi di due precise fattispecie: gli **immobili** e le **aziende**.

Gli immobili possono rientrare nella categoria dei beni aziendali se di proprietà di un'impresa in sequestro, ovvero nella categoria beni immobili in quanto tali e sottoposti a specifica esecuzione della misura ablativa, con annotazione nei pubblici registri. In tal caso trova applicazione la norma in commento, nel senso che il compenso va liquidato con riferimento alla gestione più onerosa, **onde evitare duplicazioni di compenso**. L'immobile dell'azienda avrà sempre lo stesso intrinseco valore, ma la sua gestione può essere (come spesso accade) più complessa e onerosa perché inserito nel contesto aziendale o societario.

Nel caso delle aziende può capitare che un'impresa venga dapprima amministrata direttamente e, successivamente, concessa in godimento a terzi, per poi, infine, essere liquidata. Ipotesi che riguarda tre categorie e altrettanti schemi di aliquote: aziende gestite direttamente, aziende locate e frutti. Come nel caso precedente si applicheranno le aliquote previste per i beni aziendali e, se del caso, la maggiorazione per le altre gestioni meno onerose della concessione in godimento a terzi o dei frutti.

La limitazione della gestione prevalente prevista dalla norma si riferisce ai casi in cui lo stesso bene amministrato rientri, per varie ragioni, in più di una delle categorie e solo in tale circostanza occorrerà stabilire quale gestione sia la più onerosa, per poter individuare le aliquote applicabili.

Una diversa ricostruzione si porrebbe, inoltre, in contrasto con la lett. c), art. 8, comma 2, del d.lgs. 14/2010 che assegna il diritto al compenso su tutti i beni amministrati e non solo su una parte di essi, con il rischio di creare una sostanziale grave iniquità per l'attività di amministrazione effettivamente svolta. In concreto, applicando la norma secondo tale errata interpretazione e riconoscendo solo una percentuale (fino al 25%) per ogni altra gestione si arriverebbe alla possibilità di applicare un maggior o minor compenso (rispetto all'attività in concreto svolta) a seconda se il valore delle altre gestioni è maggior o minore: l'iniquità e la contraddittorietà di tale meccanismo è evidente poiché nel caso di altre gestioni di importi non rilevanti si arriverebbe ad ottenere di più, mentre nel caso di altre gestioni di importi rilevanti, l'effetto sarebbe estremamente penalizzante per il professionista.

In conclusione, la prevalenza della gestione più onerosa quale metro di individuazione del valore dei beni sui quali applicare le aliquote della tariffa deve essere riferita alle limitate ipotesi in cui uno o più beni possono rientrare in più di una delle categorie di cui al comma 1, dell'art. 3, del d.P.R. 177/2015, e non *tout court* alla categoria di beni di maggior valore, come invece, applicato nel provvedimento impugnato.

La conferma di quanto sopra espresso deriva anche dalla stessa relazione governativa del decreto (trattasi della volontà del legislatore alla base della *ratio* del decreto in oggetto), nella quale si fa riferimento ai risultati delle simulazioni che, al fine di ricomprendere i casi più frequenti, sono state operate alle nove ipotesi, variamente componendo l'attivo (e cioè a seconda che si sia ipotizzata o meno la presenza di cespiti aziendali e/o di canoni o altri utili). Nelle simulazioni allegate alla relazione il Legislatore ha applicato i seguenti principi:

- a) viene utilizzata l'aliquota massima per il calcolo dei compensi, motivando la scelta con la semplicità di calcolo, ma ciò è irrilevante per quanto qui in discussione;
- b) nei casi previsti si presentano patrimoni misti composti da beni aziendali, mobili, immobili, redditi e frutti civili;
- c) non si riportano valori complessivi dei patrimoni ma divisi e riferiti alle diverse tipologie.

La relazione governativa è in linea con la corretta interpretazione: **in nessuna simulazione** viene preso in considerazione il parametro del valore prevalente, nonostante vi siano più gestioni. Il compenso calcolato e indicato negli esempi allegati alla relazione illustrativa, deriva, infatti, dall'applicazione delle aliquote sul valore di ogni categoria singolarmente considerata, andando così a remunerare l'effettivo lavoro dell'amministratore per ogni singolo bene gestito e amministrato.

Quanto esemplificato dal legislatore conferma che un bene, per sua natura, può rientrare nelle diverse categorie, previste dall'art. 3 comma 1, lett. **a)**, **b)**, **c)** e **d)**, durante il periodo di vigenza del sequestro. Conseguentemente "la prevalenza" va individuata **solo** nei casi in cui un bene specifico rientri in più categorie (gestioni) e non nel valore dell'intera categoria dei beni.

2.10. Il rimborso delle spese generali e dei costi dei coadiutori

La disciplina dei rimborsi spese è contenuta nell'art. 42 che testualmente dispone: "*le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento*" e, devono essere anticipate dall'Erario se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente.

Altra disposizione rilevante in tema di rimborsi spese è l'art. 35, comma 9 che prevede che "*nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle*

*disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato*³⁹.

Per quanto concerne i **coadiutori dell'amministratore giudiziario** ex art. 35, comma 4, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che *“per il coadiutore giudiziario, nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria, debba riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale in quanto svolge, su specifica autorizzazione del giudice, una qualificata funzione di collaborazione alla realizzazione della procedura giudiziaria, unitamente all'amministratore giudiziario”* (cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 33724 del 16.9.2010). Inoltre, con particolare riferimento al sequestro di compendi aziendali, la Suprema Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che *“nell'ambito del sequestro giudiziario di azienda, il «coadiutore» è un soggetto che collabora in via diretta con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria”* (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza n. 42718 del 13.9.2019).

Il costo dei coadiutori, unitamente a quello dell'amministratore giudiziario costituiscono i c.d. **costi di amministrazione**⁴⁰ (o spese giudiziali) che vanno inseriti sotto forma di “spesa sostenuta” nel conto

³⁹ Per un quadro riepilogativo della complessa regolamentazione dei rimborsi spese dei dirigenti dello stato si può fare riferimento alla circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri DIP 0042485 p-3.1.15 del 29/09/2019 qui riepilogata. Trasferte in luoghi non coincidenti con sede di servizio: Treno, nave o altri mezzi extra urbani: biglietto di I classe. Aereo: classe economica se sotto 5 ore di volo senza scalo, oltre 5 ore di volo biglietto in classe business. Taxi e trasporti urbani. Solo per tratte stazione aeroporto città e ritorno nonché tratta albergo luogo di servizio e ritorno (va richiesto preventivamente anche al momento dell'accettazione dell'incarico). Se effettuato nella medesima area urbana del luogo di lavoro il limite massimo sono € 25 € giornaliero. Noleggio auto. Ammesso se preventivamente autorizzato (va richiesto preventivamente anche al momento dell'accettazione dell'incarico) per auto di 17 cavalli fiscali se a benzina e 20 cv fiscali se diesel. Auto propria. Previa autorizzazione (va richiesto preventivamente anche al momento dell'accettazione dell'incarico) è ammissibile al prezzo di 1/5 del prezzo di un litro di benzina a chilometro, qualsiasi sia la cilindrata e il tipo di carburante. Il riferimento del prezzo è quello praticato dall'Eni ex Agip. Le distanze si desumono dal sito ACI. Sono ammessi i pedaggi autostradali ed i parcheggi mentre non è ammesso il parcheggio presso l'aeroporto. Non è ammesso invece l'uso del motociclo e del mezzo privato all'estero. Albergo: 4 stelle per camera ad uso singola inclusa la prima colazione se compresa nella tariffa e non extra. Non sono ammessi frigobar, lavanderia ecc. mentre è ammesso il rimborso della tassa di soggiorno. Il rimborso dell'albergo è ammesso solo per località raggiungibili in più di 90 minuti, tempo da computarsi, secondo taluni dal luogo di lavoro al luogo di destinazione e, secondo altri, dalla stazione di partenza e quella di arrivo. Pasti: solo per missioni non inferiori a 8 ore ma non superiori a 12 spetta il rimborso di un solo pasto di € 30,55. Per missioni superiori a 12 ore sono consentiti due pasti per € 61,10.

⁴⁰ Da tenere distinti dai c.d. costi di gestione (es. oneri del dottore commercialista, del consulente del lavoro, del legale rappresentante, del preposto alla gestione etc. che, invece, devono essere sempre posti a carico dell'ente che beneficia della relativa prestazione e mai possono essere posti a carico dell'Erario ex art. 42 anche nel caso di disposta revoca della misura ablativa: *“i costi di remunerazione dell'organo amministrativo della società debbano essere annoverati nella categoria delle spese di gestione che, consentendo la prosecuzione dell'attività e l'utile di impresa, sono contabilizzate nei costi d'esercizio e, in quanto tali, non sono soggette a rimborso in ipotesi di restituzione del bene produttivo, in quanto necessarie all'amministrazione”*, statuendo il seguente principio di diritto: *“in caso di revoca di misura di sicurezza patrimoniale di una società, le spese di gestione - compreso il compenso percepito dall'organo amministrativo societario - gravano sulla società e non sono suscettibili di rimborso dopo il dissequestro”* (Cass., Sez. II, n.8488/2019; cfr. anche Cass., Sez. V, n.24663/2018). Giova inoltre ricordare che è stato mosso ad un G.D. addebito disciplinare (in vigenza dell'art. 2-octies commi 1 e 2 l. n. 575/1965, ma sostanzialmente analogo alla odierna normativa) *“per aver autorizzato a porre a carico dell'Erario i compensi richiesti in favore di due amministratori (di cui uno anche liquidatore) e di un consulente fiscale delle società”* oggetto di sequestro, *“non rientrando tali oneri tra quelli per i quali è prevista l'anticipazione da parte dello Stato in caso di incapienza*

della gestione ai sensi dell'art. 42, comma 3. In proposito, la Suprema Corte ha chiarito come: *"Non vi è dubbio alcuno circa il fatto che - come testualmente affermato nel corpo dell'art. 42 d.lgs. n.159 del 2011 - le spese per i compensi spettanti all'amministratore giudiziario, così come quelle sostenute (dall'amministratore giudiziario) per i coadiutori, in caso di restituzione alla parte privata del bene già oggetto di sequestro vadano poste a carico dello Stato. Ciò deriva dal generale principio per cui l'avvenuto spossessamento del privato - con gestione giudiziaria del bene sequestrato - non può e non deve determinare, in caso di restituzione del bene, pesi sul diritto di proprietà che non siano giustificati dallo stesso andamento della gestione. In particolare, questa Corte di legittimità ha più volte affermato che (v. tra le molte Sez. I n. 46043 del 23.10.2014, rv 260644) le spese sostenute per gli organi di amministrazione giudiziaria hanno natura di spese giudiziali e pertanto - seguendo la soccombenza - vanno poste a carico dello Stato (in tal senso v. anche Sez. 1^a civ. n. 8967 del 26.6.2001, rv 547730). In caso di restituzione i costi dell'amministrazione - intesi quale compenso dell'amministratore più le spese sostenute da costui per i coadiutori - vanno dunque scorporati e, dopo l'approvazione del rendiconto di gestione, vanno imputati a carico dello Stato"*.

In linea generale, il Coadiutore svolge, sotto la responsabilità dell'amministratore giudiziario, tutte le attività la cui esecuzione si rende necessaria "a causa" del sequestro di prevenzione (attività che altrimenti non sarebbero state svolte dal titolare del bene, secondo un criterio di normale diligenza).

Da questa figura va distinta quella di altri collaboratori (a prescindere dalla loro caratura professionale) necessari o utili per la custodia, gestione e amministrazione del bene in sequestro, pur con incarico sottoposto ad autorizzazione del G.D. per doveroso coordinamento e direzione ex art. 35, comma 5, ma di cui il titolare del bene, se non vi fosse il sequestro, si sarebbe avvalso con libera scelta sul mercato.

Ne è logica conseguenza che l'onere economico relativo all'attività del Coadiutore debba gravare sull'Erario (senza recupero dell'esborso in caso di revoca del sequestro), mentre l'onere economico relativo ad altri collaboratori debba gravare sulla gestione, cioè sull'attivo/redditività derivante dal bene a cui afferiscono.

Va ricordato che il costo del coadiutore può incidere sul compenso dell'amministratore giudiziario in quanto espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del citato d.P.R. (riduzione per ricorso all'opera di coadiutori) sicché la scelta del numero e della remunerazione andrà attentamente valutata dall'amministratore giudiziario al momento della proposta di nomina formulata al G.D. per la necessaria autorizzazione.

Si pone il problema se le spese per i coadiutori debbano essere preventivamente saldate dall'amministratore giudiziario. Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte (Cassazione penale sez. IV - 10/10/2019, n. 45209) che ha stabilito il seguente principio di diritto: *"appare chiaro che un coadiutore nominato previa autorizzazione del tribunale, come nel caso, abbia diritto ad essere*

delle società trattandosi di figure (quelle di consulente e di amministratore unico) distinte ed autonome rispetto alla procedura ed alla amministrazione giudiziaria" (CSM, Sez. Disciplinare, sentenza n. 84/2017, di assoluzione per errore scusabile nella interpretazione delle norme escludente l'elemento soggettivo della colpa).



*compensato dalla procedura, a prescindere dal fatto che egli sia già stato "liquidato" dall'amministratore giudiziario. È evidente, del resto, che il compenso a favore dell'amministratore giudiziario deve necessariamente ricomprendere il compenso e le spese spettanti al coadiutore, eventualmente ridotte dal tribunale sulla base di una valutazione discrezionale dell'attività compiuta dall'ausiliario dell'amministratore. La disciplina di cui al d.P.R. n. 177 del 2015 non fissa alcun principio per cui l'amministratore giudiziario è tenuto in proprio al pagamento dei coadiutori di cui si avvale, derivandone solo in seguito il suo diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute. Semmai è vero il contrario, posto che la norma di cui al d.P.R. n. 177 cit., art. 3, comma 8, richiamata dalla Corte territoriale, nel disporre che all'amministratore "spetta un rimborso forfettario delle spese generali", ivi comprese le spese sostenute ed i costi dei coadiutori, non osta ad una interpretazione che valorizzi il diritto al rimborso delle spese documentate, tra cui quelle dei coadiutori, **anche se non anticipate dall'amministratore**. Insomma, il senso della norma è che i costi conseguenti ai coadiutori di cui l'amministratore si sia avvalso (previa autorizzazione del tribunale) debbano essere comunque corrisposti all'amministratore al lordo del suo compenso".*

2.11. Il compenso per l'attività su incarico della società

L'art. 6 del d.P.R. n. 177/2015 esclude espressamente che rientri nel campo di applicazione dello stesso decreto presidenziale gli incarichi **conferiti dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro**, sicché, all'amministratore giudiziario (ovvero ad altro diverso professionista) nominato amministratore *iure privatorum* spetterà un compenso ulteriore e determinato secondo canoni diversi.

Il compenso di amministratore giudiziario non può essere ridotto sulla base di quanto già percepito dell'amministratore civilistico, essendo un soggetto del tutto estraneo all'amministratore giudiziario e con distinte funzioni e responsabilità. L'art. 6 del d.P.R. n. 177/2015 prevede, infatti, che: "1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini della liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario per l'attività svolta a seguito di incarico **conferito dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro**." Pertanto, la norma citata, non solo non prevede alcun "cumulo" e/o collegamento tra la carica di amministratore giudiziario e quello di amministratore unico civilistico, ma, **espressamente, esclude**, ai fini della liquidazione del compenso spettante all'amministratore incaricato dalla società delle tariffe del d.P.R. n. 177/2015. La norma del compenso separato ed autonomo dell'amministratore nominato in sede civilistica ed assembleare risulta coerente e logica sia con le regole del diritto societario (che prevedono un compenso autonomo dell'amministratore come da statuto, conseguentemente connesso ad autonome responsabilità civili e penali per la carica svolta) e sia delle disposizioni contenute nello stesso art. 41 del d.lgs. 159/2011 che, come noto, prevede la possibilità di nominare come amministratore civilistico sia lo stesso amministratore giudiziario che un soggetto esterno che opera autonomamente e con distinte funzioni e responsabilità, benché sotto il controllo indiretto dell'autorità giudiziaria.

Generalmente nella prassi dei tribunali, ai fini della quantificazione del compenso quale

amministratore civilistico, si tiene conto del settore produttivo di riferimento, della forza lavoro e della capacità dell'azienda di remunerare adeguatamente tutti i fattori della produzione ovvero delle tariffe professionali. Verificata preliminarmente la sostenibilità dei costi (anche dell'amministratore civilistico) e tenuto conto del settore produttivo di riferimento, si accertano le previsioni economiche del CCNL applicato in azienda per i dirigenti apicali (se del caso applicando una riduzione) e comunque – tenuto conto della delicatezza del ruolo da assolvere e dei gravosi rischi connessi all'assunzione della carica in questione – garantendo ove possibile l'applicazione del c.d. Trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) di cui al CCNL dirigenti industria e se del caso applicando anche dei compensi variabili (MBO) in funzione dei risultati concordati.

Per determinate realtà particolarmente complesse e particolari responsabilità è sempre opportuno coprire anche il costo per la sottoscrizione di una **polizza c.d. D&O** (*"Directors & Officers Liability"*) che assolve il compito di proteggere il patrimonio personale degli amministratori e dei membri degli altri organi di gestione (amministratori, direttori, dirigenti, sindaci ed eventuali membri del consiglio di sorveglianza) nei casi in cui vengono chiamati in causa per il risarcimento dei danni.

2.12. La disciplina degli acconti

La disciplina degli acconti è normata dall'art. 42, comma 5. È infatti previsto che il tribunale, in relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi, concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. I tribunali hanno avuto orientamenti differenti ammettendo un solo acconto in virtù della prevista rapidità del procedimento o anche più acconti con un approccio più realistico.

Gli acconti, se più di uno, vengono concessi in funzione delle attività svolte dagli amministratori giudiziari e delle spese periodicamente sostenute.

Taluni tribunali, procedono in autonomia, tramite la Cancelleria, al pagamento dell'acconto su istanza approvata; altri tribunali chiedono che l'amministratore giudiziario formuli istanza di pagamento tramite il portale Liquidazione spese di giustizia⁴¹, successivamente alla richiesta dell'acconto. Preliminarmente dovrà essere indicato se la procedura dispone di risorse proprie.

Molto diverse risultano le prassi dei Tribunali sulla decisione di porre le spese, i compensi e gli acconti a carico della gestione o dell'Erario. In proposito la norma di riferimento (art. 42) nei primi tre commi prevede che: *"le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso*

⁴¹ <https://lsg.giustizia.it/>.

delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato".

In merito alla imputabilità degli acconti alla gestione o all'Erario, appare preferibile la seconda opzione, in particolare tenendo conto delle ipotesi (non infrequenti) di revoca della misura ablativa e conseguente onere restitutorio in capo all'Erario.

3. Il compenso del coadiutore dell'ANBSC

In materia di compensi del coadiutore il testo del d.lgs. n. 159/2011 sino alla riforma di cui alla legge n. 161/17 prevedeva l'applicazione degli stessi criteri "già previsti" per l'amministratore giudiziario. Ciò derivava⁴²:

- a) **in via generale** dall'art. 38, comma 7, del codice antimafia secondo cui "*salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.*"
- b) **in modo specifico** dall'art. 38, comma 3 precedente formulazione, del codice antimafia secondo cui l'Agenzia, poteva farsi "*coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario*" ovvero sia in base ai criteri di cui al d.P.R. n. 177/2015.

Non può, in questa sede, non evidenziarsi che il venire meno, per il suddetto intervento "estemporaneo" del legislatore nel 2017, dell'esplicita equiparazione delle remunerazioni dell'amministratore giudiziario e del coadiutore ANBSC prima inserita nel codice delle leggi antimafia non abbia avuto un senso pienamente compiuto, laddove lo stesso codice ancor oggi dispone, all'art. 38, comma 2, che "*... Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis. ...*".

Detto vuoto legislativo è stato (apparentemente) colmato dalla prassi amministrativa dell'ANBSC che, a seguito della deliberazione del Consiglio direttivo del 5 giugno 2018, ha approvato in **via preliminare** la **bozza di linea guida** recante "*linee guida per il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi da liquidare ai coadiutori dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nominati ai sensi dell'art. 38, comma 3, del*

⁴² Cfr. MENDITTO F., *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Milano, 2012, 501, "Il rinvio generale alle norme relative agli amministratori (art. 38, comma 7, d.lgs. cit.) e l'espressa previsione secondo cui i coadiutori sono retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario" (art. 38, comma 3, d.lgs. cit.) inducono a ritenere che l'Agenzia debba avvalersi delle disposizioni generali per ottenere la liquidazione dei compensi dal Tribunale."

LINEE GUIDA

Linee guida in materia di compenso dell'amministratore giudiziario e del coadiutore dell'ANBSC



Fondazione Nazionale dei Commercialisti
RICERCA

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159". La bozza in argomento⁴³ è stata oggetto di pubblica consultazione per 30 giorni (decorrenti dal 1° settembre 2018) al fine di acquisire osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti direttamente destinatari delle misure ivi specificate e giungere alla definizione di un testo quanto più corretto e condiviso.

Entro il termine di scadenza il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha fatto pervenire⁴⁴ all'ANBSC le proprie motivate argomentazioni. Tenuto conto che la bozza delle linee guida, benché non definitivamente approvate, costituisce l'unico parametro di riferimento che rappresenta la volontà dell'ANBSC di voler individuare dei criteri di liquidazione del compenso, si rinvia alle stesse, pur tenendo conto che sono state oggetto di critiche da parte degli ordini ed associazioni di categoria, per ogni valutazione preliminare sull'incarico che si assume.

4. Le Linee guida dell'ANBSC

A seguito della modifica normativa introdotta con la legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha cassato, su iniziativa dell'ANBSC, il precedente testo dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. 159/2011 nella parte in cui prevedeva che i coadiutori dell'Agenzia fossero *"retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario"*, l'Agenzia Nazionale ha avviato una propria elaborazione di criteri di remunerazione dei propri coadiutori ai sensi dell'art. 38.

Con deliberazione del Consiglio direttivo del 5 giugno 2018, è stata approvata la bozza delle *"Linee guida per il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi dei coadiutori ANBSC"*. Contestualmente è stata avviata una consultazione pubblica, ai sensi della direttiva n. 2/2017 del 31 maggio 2017 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, che si è conclusa nel settembre 2018 (dopo 30 giorni di pubblicazione) con la ricezione delle seguenti osservazioni (come riferito in successive pubblicazioni dalla stessa ANBSC):

- Lettera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 27 settembre 2018 (cfr. *infra*);
- Lettera della Fondazione Centro Studi Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti del 28 settembre 2018;
- 11 commenti raccolti sulla piattaforma informatica predisposta dall'ANBSC per la realizzazione della consultazione pubblica.

Di seguito, per facilità di consultazione, tali Linee Guida si riportano integralmente, evidenziando che alcune **enfasi (sottolineature e grassetto)** sono state operate dagli scriventi per cogliere meglio i rilievi

⁴³ Reperibile dal seguente link: https://intranet.anbcs.it/linee_guida/ (allo stato, tale link non riscontra più le Linee Guida in parola, che non risultano comunque in pubblicazione sul sito ANBSC).

⁴⁴ Reperibili al seguente link: http://www.ipsoa.it/~media/Quotidiano/2018/09/29/beni-confiscati-conferimento-dell-incarico-e-liquidazione-del-compenso-ai-coadiutori/linee_guida%20pdf.pdf.



che sono stati a suo tempo formulati (cfr. *capitolo 8* che segue).

“...

2. Quadro normativo

Come noto, l'art. 38, comma 3 del Codice antimafia, prevede che “Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa”.

Giova precisare che la precedente formulazione della norma in esame, recentemente modificata dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, prevedeva che i coadiutori dell'Agenzia fossero “retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario”.

Come noto, le predette modalità sono state esplicitate a seguito dell'emanazione del d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 che, nell'assumere come modello di riferimento l'impianto che governa la determinazione dei compensi spettanti ai curatori fallimentari, ha recepito i principi indicati dall'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 e segnatamente:

- *previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda; previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;*
- *previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;*
- *previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento*
- *previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;*
- *previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura.*

Al fine di rendere uniforme ed omogenea l'applicazione dei criteri e delle modalità necessarie al pagamento dei compensi in argomento si ritiene, pertanto, di dover superare le precedenti tabelle ed applicare per la determinazione degli emolumenti dei coadiutori di cui si avvale l'Agenzia, le disposizioni di cui al citato d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177, apportando i correttivi di seguito dettagliati.

3. Modalità di calcolo dei compensi

- *Determinazione del compenso base*
- *Determinazione aumenti e riduzioni del compenso*
- *Variazioni sopravvenute della durata dell'incarico e del patrimonio amministrato*

3.1 Determinazione del compenso base

Nella determinazione del compenso dei coadiutori, da calcolarsi dalla confisca di 2° grado fino alla chiusura della procedura (ad es. a causa della finale destinazione di tutti i beni, della loro revoca, delle dimissioni del professionista) l'Agencia utilizza le percentuali indicate all'art. 3 del d.P.R. 7 ottobre 2015 n. 177, contestualizzando la remunerazione in ragione della minore complessità di gestione che si presenta rispetto alla fase di sequestro, nonché del diverso grado di responsabilità che grava sul coadiutore rispetto all'amministratore giudiziario.

Infatti, dalla confisca di 2° grado, amministratore dei beni diviene l'ANBSC, con la conseguenza che l'amministratore nominato in fase di sequestro è designato per svolgere funzioni di collaborazione con l'ANBSC (coadiutore).

Va evidenziato che quello così determinato (all'atto del conferimento dell'incarico di coadiutore), è il compenso per tutta la fase di amministrazione del compendio confiscato, indipendentemente dalla durata dell'incarico conferito quale coadiutore della procedura.

Al fine della determinazione del compenso è necessario distinguere le diverse categorie di beni oggetto di confisca e, per ciascuna di esse, la metodologia di calcolo del valore sul quale applicare la percentuale prevista dal d.P.R. n. 177 del 2015.

Le categorie di beni previste sono riconducibili a:

- *Beni costituiti in azienda oggetto di diretta gestione da parte del coadiutore: per gestione diretta si intende lo svolgimento da parte del coadiutore di ogni funzione operativa e gestionale, ivi comprese quelle connesse alla rappresentanza legale dell'impresa/ società. **Nel caso di nomina del coadiutore quale legale rappresentante delle società, il relativo compenso è determinato esclusivamente da quello fissato dall'assemblea dei soci.** Il valore di tale categoria è determinato sulla base dell'importo realizzato (in caso di liquidazione), ovvero sulla base della stima redatta dall'amministratore giudiziario/coadiutore, ovvero sulla base di apposita perizia di stima richiesta dall'Agencia. La determinazione del valore avviene sempre tramite perizia nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un coadiutore diverso dall'amministratore giudiziario.
La stima del valore dell'azienda dovrà essere realizzata utilizzando il metodo aziendalistico denominato "Misto patrimoniale – reddituale". In particolare, dovranno essere eliminate, tra l'altro, le cosiddette partite contabili tra società appartenenti alla medesima procedura di confisca (ad. es. rapporti di credito/ debito);*
- *Beni costituiti in azienda oggetto di indiretta gestione da parte del coadiutore: trattasi di tutte le altre ipotesi non contemplate al punto che precede. Rientra nella presente categoria anche il caso*

di beni aziendali concessi in godimento a terzi. La stima del valore dell'azienda dovrà essere realizzata utilizzando il metodo aziendalistico denominato "Misto patrimoniale – reddituale". Anche in questo caso, dovranno essere eliminate, tra l'altro, le cosiddette partite contabili tra società appartenenti alla medesima procedura di confisca (ad. es. rapporti di credito/debito);

- *Beni immobili: il valore di tali beni è determinato sulla base della stima predisposta applicando le quotazioni immobiliari OMI, pubblicate con cadenza semestrale dall'Agenzia delle Entrate, in relazione alla consistenza del bene ed al suo stato di manutenzione e uso.*
- *Frutti che si ritraggono dai beni di cui alle precedenti lett. a) b) c), nonché i beni diversi da quelli di cui alle predette lettere (ad.es. beni mobili e finanziari).*

*All'importo complessivo determinato applicando le percentuali di cui all'art. 3, comma 1, del d.P.R. 7 ottobre 2015 n.177 va, tuttavia, sempre apportata **una rettifica in diminuzione pari al 25% in ragione del diverso grado di responsabilità che grava sul coadiutore rispetto all'amministratore giudiziario.** L'importo così ottenuto, ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida, sarà denominato "compenso base".*

3.2 Determinazione aumenti e riduzioni del compenso

3.2.1 – *Per i beni costituiti in azienda oggetto di diretta gestione da parte del coadiutore (lett. a) del precedente elenco) trova applicazione, la previsione di cui all'art. 3, comma 4 del dal d.P.R. 7 ottobre 2015 n. 177 che riconosce un ulteriore compenso pari al 5% degli utili netti e dello 0,50% dei ricavi lordi conseguiti. Tali valori dovranno essere corrispondenti a quelli esposti nei bilanci d'esercizio dei diversi compendi aziendali confiscati.*

3.2.2 – *Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) (c.d. patrimoni misti), il compenso base va limitato, ai sensi del comma 6, dell'art. 3, del d.P.R. 7 ottobre 2015 n. 177, unicamente alla gestione più onerosa per l'Erario, maggiorato di una percentuale fino al 25% del valore di ciascuna altra tipologia di gestione effettivamente realizzata, tenuto anche conto della complessità della stessa. Per "gestione più onerosa" deve intendersi, in senso oggettivo, quella che ha un valore maggiore e determina un compenso superiore.*

3.2.3 – *Nel caso di incarichi collegiali, la determinazione del compenso prevede, in linea con quanto fissato dal d.P.R. 7 ottobre 2015 n. 177, alcuni correttivi. Il compenso base, infatti, in questo caso deve essere calcolato apportando alla remunerazione come sopra determinata, un aumento fino al 70% e dividendo il risultato per il numero dei Coadiutori nominati.*

3.2.4 – *In applicazione dei criteri previsti dall'art. 4, comma 1, del d.P.R. 7 ottobre 2015 n. 177 sarà valutata una possibile ulteriore variazione (in aumento o in diminuzione) dell'importo del compenso base, fino ad un massimo del 50%.*

3.2.5 – *Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. 7 ottobre 2015 n. 177, il compenso base può essere aumentato fino al 100% a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda, ovvero di risultati particolarmente positivi.*

3.2.6 – In caso di incarichi aventi durata straordinaria o assolutamente abnorme (per cause in nessun caso imputabili al coadiutore), potrà essere valutata la possibilità di applicare la predetta maggiorazione (fino al 100%) al fine di determinare un valore del compenso che sia oggettivamente correlato alle ulteriori attività di amministrazione necessarie per giungere alla destinazione di tutti i beni della procedura, sulla base di una nuova relazione di stima del coadiutore e rapportata al periodo ulteriore di gestione dei beni.

3.2.7 – In ogni caso, la somma delle maggiorazioni comunque applicate non potrà determinare un aumento del compenso (calcolato come ai punti precedenti) superiore al 100%.

3.3 Variazioni sopravvenute della durata dell'incarico e del patrimonio amministrato

Qualora l'attività di gestione affidata al coadiutore dovesse concludersi prima della effettiva assegnazione dei beni secondo le modalità di cui all'art. 48 del codice antimafia (esclusivamente per causa dimissioni, revoca dell'incarico o di restituzione di tutti i beni oggetto di confisca), il compenso da liquidare ai sensi delle disposizioni che precedono sarà calcolato in quota mensile, avendo come limite massimo il valore derivante dall'applicazione dei criteri sopra riportati, tenendo conto dell'effettiva durata dell'incarico, utilizzando quale divisore in numero 30 (pari alla durata massima del sequestro utilizzata per parametrare il compenso degli amministratori giudiziari con il d.P.R. 7 ottobre 2015 n. 177), decurtato degli acconti eventualmente già corrisposti.

In caso di variazione sopraggiunta del patrimonio amministrato non derivante dalla normale attività di destinazione dei beni (ad es. a causa della revoca parziale dei beni ovvero di un ampliamento della confisca), il compenso sarà determinato avendo a riguardo la media ponderata dei diversi valori di patrimonio, utilizzando come peso la durata effettiva di gestione dei medesimi.

Per quanto non previsto dalla presente linea guida, trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute nel d.P.R. 7 ottobre 2015 n. 177, in quanto compatibili.

4. L'iter di pagamento dei compensi

Il pagamento degli acconti sarà corrisposto con cadenza annuale (per la gestione dell'esercizio precedente), per anno solare, previa verifica della corretta e diligente osservanza dei compiti previsti dal disciplinare d'incarico. In particolare, il professionista dovrà essere in regola con gli obblighi di:

- *presentazione dei rendiconti finanziari previsti dalla Legge n. 1041/1971 e dal d.P.R. n. 689/1997;*
- *aggiornamento dei dati sul sistema informativo dell'Agenzia nazionale come previsto dal d.lgs. 159/2011;*
- *presentazione nei termini di legge dei bilanci di esercizio dei compendi aziendali colpiti dalla misura ablativa. Sul punto, va richiamato il contenuto della circolare ANBSC prot. n. 7591 del 27/05/2011 che, come noto, ha esteso l'obbligo di presentazione dei bilanci annuali in forma ordinaria e in applicazione degli schemi di bilancio previsti dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile anche per le società di persone e le imprese individuali.*

La richiesta di compenso annuale, da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno unitamente al

LINEE GUIDA

Linee guida in materia di compenso dell'amministratore giudiziario e del coadiutore dell'ANBSC



Fondazione Nazionale dei Commercialisti
RICERCA

rendiconto finanziario da presentarsi secondo il modello allegato, dovrà contenere anche una stima del valore dei beni amministrati (immobili, aziende e beni mobili) con una descrizione delle principali attività di gestione realizzate.

In particolare, il pagamento degli acconti annuali potrà essere liquidato nella misura massima del 20% del compenso così come sopra calcolato.

In caso di primo acconto (primo anno di gestione), l'importo liquidato sarà calcolato per frazione di anno (in giorni). A tal fine si considera come inizio di gestione:

In caso di conferma dell'Amministratore giudiziario quale coadiutore dell'Agenzia, la data del provvedimento di confisca di secondo grado (ovvero confisca di 1 grado o confisca definitiva per i procedimenti per i quali si applicano le disposizioni ante riforma di cui alla l. 161/2017). In ogni caso, qualora per tale periodo di competenza dell'Agenzia (amministrazione dei beni) il professionista abbia già ricevuto il compenso da parte dell'Autorità giudiziaria, la data di inizio della gestione per il calcolo dell'acconto coinciderà con il termine del periodo considerato in tale ultimo provvedimento;

In caso di mancata conferma dell'Amministratore giudiziario quale coadiutore dell'Agenzia, la data del provvedimento di nomina del professionista;

Gli acconti sono corrisposti avendo come data finale il 31 dicembre dell'anno di riferimento. La durata minima affinché possa essere corrisposto il primo acconto è fissata in 180 giorni. Per durate inferiori a tale termine, l'acconto sarà corrisposto unitamente a quello calcolato per l'annualità successiva.

Il pagamento del compenso finale, invece, sarà determinato entro 180 giorni dalla richiesta fatta pervenire dal coadiutore, previa verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti nel disciplinare d'incarico a corredo dell'atto di nomina.

5. Soglia massima

Si ritiene opportuno, nell'ottica del contenimento dei costi, applicare per il limite massimo il riferimento a tutti i compensi a carico delle finanze pubbliche.

In relazione alle necessità di evitare una quantificazione delle remunerazioni dei Coadiutori dell'Agenzia non coerenti con i principi e le regole che presiedono ai rapporti di lavoro nelle PP.AA., si è ritenuto di stabilire, in via analogica, che la liquidazione dei compensi sia disposta nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.⁴⁵

⁴⁵ Si deve evidenziare, in questa sede, come si siano avvicinati sull'argomento ben due pareri del **Consiglio di Stato** (Parere interlocutorio n. 1191-2020 e successivo parere n. 1743-2022) il secondo dei quali conclude con una chiara asserzione di non applicabilità (quanto meno "immediata") del limite in questione al caso del coadiutore ANBSC: "9. In conclusione la Sezione, data la complessità delle questioni interpretative emerse e la oggettiva delicatezza del tema, per i suoi plurimi risvolti applicativi, che investono profili di equità, di parità di trattamento, di efficienza ed efficacia della gestione dei beni confiscati, nonché aspetti economico-finanziari e di responsabilità contabile, oltre che in considerazione del potenziale contenzioso che potrebbe ingenerarsi nella materia de qua, ritiene di dovere disporre la **trasmissione del presente parere al Presidente del**

6. Criteri di trasparenza e di rotazione degli incarichi

In attesa dell'emanazione dell'apposito decreto del Ministro della giustizia relativo ai "criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori" di cui all'art. 35, comma 2 del Codice antimafia, si è ritenuto necessario impartire le istruzioni di seguito dettagliate, finalizzate al rispetto degli obblighi di rotazione e trasparenza degli incarichi di coadiutore conferiti dall'Agenzia. Pertanto, non appena tale testo sarà disponibile, il presente documento potrà essere oggetto di revisione e/o modifica.

Come noto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha recentemente introdotto l'art 15-ter del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi.

In particolare, è stato previsto al comma 2 che "L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati".

A tal fine, oltre alla pubblicazione sul sito internet per 90 giorni consecutivi dei provvedimenti di conferimento incarico dei coadiutori dell'ANBSC e di ogni correlato pagamento quale acconto o saldo delle prestazioni professionali rese, bisognerà pubblicare sul sito internet ANBSC per ogni anno solare (entro il 31 marzo dell'anno successivo) un apposito elenco che indichi, per ogni coadiutore ANBSC:

- *il numero degli incarichi conferiti dall'ANBSC nell'anno;*
- *il totale dei compensi (compresi gli acconti) autorizzati e corrisposti nell'anno.*

Per quanto riguarda il conferimento dell'incarico di coadiutore dell'Agenzia, deve richiamarsi la previsione di cui all'art. 38, comma 3, a mente del quale "l'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi".

*Conseguentemente, solo nel caso in cui ricorrano i motivi di cui all'ultimo periodo, nonché di indisponibilità dell'amministratore giudiziario da ultimo nominato nella procedura, bisognerà individuare un nuovo professionista a cui affidare l'incarico di coadiutore dell'Agenzia. **In tali ultimi casi il professionista sarà individuato tramite l'utilizzo dell'Albo degli amministratori giudiziari istituito con Decreto Legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.***

*Nel caso in cui non sia individuato il coadiutore nell'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale (presenza dei motivi indicati dall'art. 38, comma 3, d.lgs. 159/2011 o indisponibilità dell'amministratore giudiziario), assumerà rilievo il numero degli incarichi in corso che **non potrà superare il numero di 10, ciò al fine di garantire la rotazione dei coadiutori ed evitare un'eccessiva concentrazione degli incarichi in capo a pochi professionisti.** Nel numero di incarichi sono compresi,*

*consiglio, ai sensi dell' art. 58, del r.d. 21 aprile 1942, n. 444, segnalando l'urgente necessità di **introdurre opportuni correttivi normativi idonei a definire uno statuto giuridico e un conseguente trattamento economico chiari, funzionali, efficienti, sistematicamente coerenti della figura del coadiutore di cui all'art. 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.**"*

oltre quelli di coadiutore conferiti dall'Agenzia (quale conferma dell'incarico di amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 38, comma 3, citato o nuovo incarico) anche quelli conferiti nell'ambito di procedimenti di prevenzione di cui al codice antimafia o di procedimenti penali ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. o ex art. 32 d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. A tal fine dovrà essere acquisita apposita autodichiarazione dell'interessato.

*Nel conferire un nuovo incarico (oltre al primo), l'Agenzia dovrà, inoltre, accertare che **il valore dei beni contemporaneamente amministrati non superi quello complessivo di 70 milioni di €**. Conseguentemente ciascun coadiutore non potrà gestire procedure (al di là del loro numero) relative a patrimoni superiori a tale soglia. Tale limitazione non si applica per coadiutori che hanno un solo incarico.*

Da ultimo va precisato che per la nomina ai sensi dell'art. 38 comma 3, di tecnici o di altri soggetti qualificati per attività non ricomprese tra quelle del coadiutore, l'Agenzia provvede ad incaricare soggetti iscritti nei relativi Albi dei consulenti (CTU) tenuti presso i Tribunali competenti per territorio ovvero indicati dai competenti ordini professionali in base ad appositi protocolli sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 112, comma 4, lett. m) del Codice Antimafia. In tali casi, per il corrispettivo troveranno applicazione i criteri previsti dalle rispettive tariffe approvate per le categorie di appartenenza.

7. Rimborso delle spese dei coadiutori

All'importo del compenso, quantificato secondo le indicazioni sopra riportate per le diverse tipologie di incarichi, andrà sommato il rimborso forfettario delle spese generali da determinarsi, in linea con quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica, in misura pari ad una percentuale variabile dal 5% fino al 10% del compenso base.

All'importo così determinato, andrà aggiunto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, incluse le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'espletamento dell'incarico. Tali spese saranno, tuttavia, liquidate solo se preventivamente autorizzate dall'Agenzia e nei limiti indicati dalla stessa.

Relativamente al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, si ritiene di poter applicare, quanto previsto per l'amministratore giudiziario, dall'art. 35, comma 9, del Codice antimafia che dispone che "nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato".

8. Regime di incompatibilità

Ai coadiutori nominati dall'Agenzia si applicano le cause di incompatibilità previste dall'art. 35, comma 3 del Codice antimafia, nonché i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 35, comma 4-bis del Codice antimafia (così come introdotto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54), non possono assumere l'incarico di coadiutore dell'Agenzia coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai

sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con il personale in servizio presso la medesima Agenzia (ancorché in comando, distacco o fuori ruolo) e con i componenti dei relativi Organi di cui all'art. 113 del citato codice, nonché coloro i quali hanno con tali soggetti un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

9. Efficacia delle nuove disposizioni

*Le presenti Linee Guida si applicano agli incarichi di coadiutore dell'Agenzia conferiti successivamente alla loro pubblicazione sul relativo Albo Pretorio, **nonché a quelli, conferiti prima di tale data, per i quali non sono state indicate le modalità di calcolo dei compensi.***

5. Rilievi del CNDCEC alla bozza di linee guida per la determinazione dei compensi del coadiutore elaborata dall'ANBSC

Di seguito si riportano testualmente le osservazioni predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, alla bozza di linea guida per la determinazione dei compensi del coadiutore elaborata dall'ANBSC⁴⁶.

A. Quadro Normativo

Si recepisce favorevolmente la scelta dell'ANBSC di applicare, per la liquidazione del compenso del proprio coadiutore, le disposizioni recate dal d.P.R. n. 177/2015 superando così le arcaiche tabelle di liquidazione dei compensi elaborate dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. M.P.

*Sarebbe opportuno, tuttavia, che l'ANBSC recepisce parimenti le recenti **inderogabili disposizioni di rango primario** – come tali sovraordinate alla disciplina regolamentare del citato d.P.R. n. 177/15 – di cui alla legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 in materia di c.d. **“equo compenso”**.*

*In effetti, la scelta del legislatore del 2017 di eliminare il riferimento contenuto nell'originario art. 38 CAM – volto a retribuire i coadiutori “secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario” – certamente non può e non potrà comportare un arbitrio della Pubblica Amministrazione nella determinazione del compenso a seguito del conferimento dell'incarico, allorché quest'ultimo venga sottoscritto per accettazione dal professionista e contenga clausole “vessatorie” di determinazione del compenso. In dette fattispecie, infatti, la richiamata disciplina commina la **sanzione della nullità parziale di ogni patto che stabilisca un compenso “non equo” per i liberi professionisti** e le stesse norme definiscono “equo” il corrispettivo determinato nelle pattuizioni coi clienti, intendendo per tali le categorie delimitate dalle norme stesse, quando risulti proporzionato alla quantità e alla qualità*

⁴⁶ Reperibili al seguente link: http://www.ipsoa.it/~media/Quotidiano/2018/09/29/beni-confiscati-conferimento-dell-incarico-e-liquidazione-del-compenso-ai-coadiutori/linee_guida%20pdf.pdf.

dell'opera svolta e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, nonché conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6. Per le professioni ordinistiche l'equo compenso sarà valutato tale in rapporto alle tabelle ministeriali dei parametri utilizzati in sede giudiziale⁴⁷.

Requisito condizionante l'applicabilità è quello soggettivo ovvero sia l'appartenenza del prestatore alla categoria libero professionale.

*Ulteriore requisito è la sussistenza di una relazione professionale disciplinata da una convenzione predisposta unilateralmente da un cliente (c.d. forte) e regolamentante lo svolgimento, compresa la forma associata ovvero societaria, dell'attività professionale in favore del medesimo. I clienti coinvolti nei confini di applicabilità della disciplina in commento **vengono individuati anche nel cliente pubblico giacché la norma stessa prevede che la P.A. garantisca il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti a seguito dell'entrata in vigore dell'articolato normativo medesimo.***

Pertanto, sussistendo nell'ipotesi di conferimento dell'incarico al coadiutore dell'ANBSC, tutti i presupposti sopra richiamati, l'inottemperanza dell'Agenzia alle disposizioni in materia di "equo compenso", potrebbe essere sottoposta al vaglio dell'Autorità Giudiziaria la quale, accertata la non equità del compenso ovvero la vessatorietà di una o più clausole nel disciplinare di incarico, procederebbe senz'altro alla declaratoria di nullità parziale e, per l'effetto, alla determinazione del compenso del professionista tenendo conto dei parametri citati.

*Si auspica pertanto che l'ANBSC, **anche per scongiurare probabili profili di responsabilità erariale**, rivisiti la linea guida in argomento, adottando un proprio tariffario per i coadiutori che recepisca anche i principi della nuova normativa sull'equo compenso rinviando, per l'effetto, al d.P.R. n. 177/2015 senza applicare le riduzioni di cui si dirà meglio infra.*

B. Determinazione del compenso base

*Nella determinazione del compenso dei coadiutori, da calcolarsi dalla confisca di 2° grado fino alla chiusura della procedura (ad es. a causa della finale destinazione di tutti i beni, della loro revoca, delle dimissioni del professionista), l'ANBSC dichiara di utilizzare le percentuali indicate all'art. 3 del d.P.R. 7 ottobre 2015 n. 177, **contestualizzando** (rectius: riducendo ex abrupto del 25%) **la remunerazione** in ragione della presunta "minore complessità di gestione che si presenta rispetto alla fase di sequestro, nonché del diverso grado di responsabilità che grava sul coadiutore rispetto*

⁴⁷ Per gli avvocati va utilizzato il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 "Nuovi Parametri Forensi", in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247). Per i commercialisti il comma 2 dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 ha previsto, in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali, che il compenso venga determinato sulla base dei parametri istituiti con Decreto Ministero della giustizia n. 140 del 22 agosto 2012. Per i consulenti del lavoro i parametri sono elencati i dal d.m. n. 46/13 (in vigore dal 22 maggio 2013). Le regole generali per l'applicazione dei parametri sono approfondite anche nella Circolare del Consiglio nazionale dell'Ordine n. 1106/14. Alle professioni tecniche come agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare, si applicano invece le tabelle del d.m. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, ex d.m. 143 del 31 ottobre 2013).

LINEE GUIDA

Linee guida in materia di compenso dell'amministratore giudiziario e del coadiutore dell'ANBSC



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

all'amministratore giudiziario" giacché "dalla confisca di 2° grado, amministratore dei beni diviene l'ANBSC, con la conseguenza che l'amministratore nominato in fase di sequestro è designato per svolgere funzioni di collaborazione con l'ANBSC (coadiutore)".

La prefata riduzione del compenso spettante al coadiutore dell'ANBSC non appare ottemperante alle richiamate disposizioni in materia di equo compenso, né giustificabile a cagione del prospettato binomio "minore complessità di gestione/diverso grado di responsabilità che grava sul coadiutore". In effetti, nella prassi amministrativa, l'ANBSC invita il professionista a sottoscrivere un lungo disciplinare contenente tutta una serie non esaustiva di gravose obbligazioni positive e negative, esplicitando altresì le numerose attività che il nominando coadiutore sarà chiamato ad espletare.

Oltre a ciò, l'analisi del contesto consente di affermare che, con il subentro dell'ANBSC nell'amministrazione diretta (e nella successiva fase c.d. amministrativa), la gestione dei beni da parte del coadiutore, lungi dall'alleggerirsi, viene aggravata dalle lunghissime tempistiche di risposta della medesima ANBSC alle istanze formulate dai coadiutori che incidono inevitabilmente anche sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione del coadiutore (il quale peraltro viene paradossalmente valutato anche su detti ritardi).

È necessario poi evidenziare come all'atto del conferimento dell'incarico di coadiutore, ci si trova nella fase processuale di confisca di 2° grado ove la complessità della gestione non è affatto differente, in molti casi, rispetto a quella di sequestro. Si pensi alla verifica dei crediti, alla liquidazione dei beni e al coevo progetto e piano dei pagamenti dei creditori artt. 60 e 61 CAM ovvero alle complesse attività finalizzate alla destinazione dei beni aziendali (cessioni di quote sociali o del complesso aziendale) che, come noto, sovente vengono avviati a seguito della confisca definitiva.

Da ultimo è da farsi rilevare che l'ANBSC non ha tenuto in alcun conto degli incarichi relativi a quelle procedure che, in virtù dell'art. 38 co. 8 CAM anteriforma, sono state acquisite in amministrazione giudiziaria a seguito della confisca di 1° grado.

Perplessità debbono parimenti esprimersi in merito alla scelta dell'ANBSC di non far rientrare nella c.d. "gestione diretta", i casi di dissociazione tra la figura di coadiutore dell'Agenzia e di amministratore civilistico dell'azienda oggetto di ablazione. In effetti, se è vero che ex art. 38 CAM, l'Agenzia subentra nella gestione diretta con la confisca di 2° grado, è altrettanto vero che l'obbligatorietà della nomina del coadiutore (già amministratore giudiziario) voluta dal Legislatore della riforma del 2017, parrebbe declinare un ruolo attivo del coadiutore non esclusivamente nella mera funzione di "ausilio" all'ANBSC, ma nella gestione diretta. Allo stato, ciò accade proprio nei richiamati casi di dissociazione tra la figura del coadiutore e quella di amministratore civilistico giacché la gestione del compendio aziendale confiscato non viene assicurata dall'interlocuzione diretta tra l'Agenzia (rappresentante del socio Erario) e l'amministratore civilistico, ma ricorrendo all'intervento mediato del coadiutore il quale, invero, pur svolgendo di fatto la gestione, non verrebbe adeguatamente remunerato per dette attività. Né è evidenza la stessa linea guida allorché, nel declinare l'iter nel pagamento dei compensi (cfr. 4), tra l'altro subordina la corresponsione del compenso alla "presentazione nei termini di legge dei bilanci di esercizio dei compendi aziendali colpiti

dalla misura ablativa”, ancorché il codice civile rimetta detto onere gestionale in campo all'amministratore civilistico, sicché in caso di dissociazione delle figure in argomento, il coadiutore rischierebbe di essere penalizzato nel pagamento del suo compenso per cause a lui non imputabili (non è legale rappresentante e non è tenentario delle scritture contabili). Di talché delle due, l'una: a) l'ANBSC fa rientrare i casi in esame (dissociazione tra coadiutore e amministratore civilistico di azienda) nella gestione diretta (come peraltro correntemente praticato dall'Autorità Giudiziaria sino al subentro dell'ANBSC); b) l'ANBSC delinea una sorta di “statuto del coadiutore” ove vengono puntualmente declinati diritti e doveri, chiarita la natura dell'incarico (es. incarico di pubblico servizio?) unitamente alle responsabilità connesse all'accettazione dell'incarico medesimo sicché risulta evidente il campo di azione (e le responsabilità connesse) del coadiutore, quelle del legale rappresentante e quelle dell'ANBSC.

Si aggiunga che nel caso di nomina del coadiutore quale legale rappresentante delle società, l'ANBSC stabilisce che il relativo compenso venga determinato esclusivamente da quello fissato dall'assemblea dei soci (ovverosia dalla stessa ANBSC quale rappresentante del socio Erario).

Trattasi di disposizione iniqua e tacciabile di incostituzionalità.

L'attività di coadiutore, come noto, è ben diversa da quella di legale rappresentante della società (che comporta, peraltro, gravose responsabilità proprie degli organi gestori sociali) e, ove riunite tali attività su uno stesso soggetto, dovrebbero comunque essere remunerate entrambe e separatamente, come previsto dallo stesso d.P.R. 177/2015 all'art. 6. Infatti, allo stato, nei casi in cui il coadiutore sia persona diversa dal legale rappresentante della società (nominato iure privatorum dall'assemblea dei soci), l'ANBSC procede al riconoscimento di due diversi compensi: uno in favore del coadiutore (per l'attività tipica dallo stesso prestata in ausilio alla ANBSC); l'altro in favore dell'amministratore unico (o liquidatore) della società, deliberato dalla assemblea dei soci (anche, eventualmente, su indicazione di voto da parte della ANBSC). Sino ad ora l'ANBSC ha, in molte circostanze, differenziato tali figure riconoscendo all'amministratore unico della società compensi parametrati al d.m. 140/2012, proprio perché l'amministratore iure privatorum si occupa della gestione aziendale, mentre il coadiutore rappresenterebbe la proprietà (quote sociali confiscate), nonché si occuperà di controllare e visionare le attività poste in essere dall'amministratore, fornendo pareri, autorizzazioni dialogando con l'ANBSC nel rispetto delle norme contenute nel CAM, dovendosi successivamente occupare della eventuale liquidazione dei beni e destinazione.

*Con riferimento al **parametro temporale** si esprimono parimenti perplessità sulla scelta operativa adottata dall'ANBSC per la determinazione del compenso base. In effetti, disancorare il compenso base del coadiutore ad uno specifico parametro temporale, oltre ad apparire non in linea con la sollecitazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato di cui è menzione nella relazione illustrativa al citato d.P.R., parrebbe non tener conto del ritardo “strutturale” dell'ANBSC nel riscontrare le istanze del coadiutore, ritardo che di fatto ricadrebbe di tal guisa sul nominato professionista.*

In altri termini appare iniquo non tener conto della effettiva durata dell'incarico, in particolare allorché il prolungamento indiscriminato della gestione dei beni non dipenda da una mala gestio dello stesso

LINEE GUIDA

Linee guida in materia di compenso dell'amministratore giudiziario e del coadiutore dell'ANBSC



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

coadiutore (fattispecie che peraltro legittimerebbe la revoca del professionista medesimo), ma connesso ad un fattore endogeno (es. ritardo dell'ANBSC nel riscontro) oppure ad un fattore esogeno (es. ritardo dell'ente destinatario del bene). In proposito, sarebbe pertanto auspicabile che l'ANBSC individuasse un parametro temporale univoco per le fasi di competenza (es. per la fase giudiziaria il termine massimo potrebbe essere quello individuato nell'art. 27 CAM, mentre per la c.d. fase amministrativa il termine potrebbe essere quello indicato nell'art. 47 CAM) superato il quale il coadiutore maturerebbe comunque il diritto ad una remunerazione ulteriore, che invero la linea guida riconosce (cfr. 3.2.6) soltanto per gli incarichi "aventi durata straordinaria o assolutamente abnorme", omettendo peraltro di indicare i casi in cui detta straordinarietà/abnormità concretamente si realizzi.

*Avuto riguardo alle fattispecie ove l'incarico ha una durata straordinaria o assolutamente abnorme (per cause in nessun caso imputabili al coadiutore), l'ANBSC prevede la **possibilità di valutare delle maggiorazioni** (fino al 100%), al fine di determinare un valore del compenso che sia oggettivamente correlato alle ulteriori attività di amministrazione necessarie per giungere alla destinazione di tutti i beni della procedura, sulla base di una nuova relazione di stima del coadiutore e rapportata al periodo ulteriore di gestione dei beni. In proposito si evidenzia che la maggiorazione del compenso dovrebbe essere sempre prevista nel caso di circostanze imputabili all'Autorità giudiziaria (confisca di 2° grado) ovvero di mancata osservanza da parte da parte della ANBSC dei termini previsti dalla legge per la destinazione dei beni ovvero di un tempo limite da fissare in 12 mesi dalla confisca definitiva.*

*Con riferimento al **criterio di stima dei beni aziendali**, l'ANBSC precisa che "la stima del valore dell'azienda dovrà essere realizzata utilizzando il metodo aziendalistico denominato "Misto patrimoniale – reddituale". In particolare, dovranno essere eliminate, tra l'altro, le cosiddette partite contabili tra società appartenenti alla medesima procedura di confisca (ad. es. rapporti di credito/debito)".*

Si ritiene che detta specificazione debba essere emendata in quanto obbliga il coadiutore ad effettuare una valutazione adottando un metodo che, ragionevolmente, potrebbe essere inadeguato per l'azienda da stimare.

Nel caso in cui venisse attuato il criterio misto per tutti i tipi di aziende, nella gran parte dei casi ci si troverebbe al cospetto di valori sottostimati e non allineati a quelli di mercato (si pensi, ad esempio, da un lato a quelle aziende prive di un consistente patrimonio, ma con elevata redditività di gestione che impongono un metodo di valutazione reddituale puro ovvero un metodo di valutazione basato sui flussi finanziari; dall'altro alle società immobiliari in cui, ad esempio, i beni immobili di valore non sono locati o sono locati parzialmente, con un elevato valore del patrimonio ma con una redditività modesta).

Si propone, per l'effetto, di ricorrere ai criteri di stima adottati per i specifici settori in cui l'azienda opera. Oltre a ciò si ritiene inconferente la ulteriore previsione relativa alla determinazione della PFN (Posizione Finanziaria Netta, data da debiti e crediti aziendali "infra" gruppo di fatto). Si propone, sul punto di specificare che, ai fini della valutazione, vengano considerati esclusivamente i creditori (infra" gruppo di fatto) definitivamente accertati, all'esito del procedimento previsto dagli artt. 57 e ss. CAM,

onde evitare di valutare debiti non effettivi o riconoscibili per mancanza della “buona fede” del creditore.

Va altresì evidenziato che se è vero che il dettato normativo del d.P.R. n. 177/2015 individua nel “... valore del complesso aziendale ...” il parametro da cui procedere alla quantificazione dei compensi per l'amministrazione giudiziaria d'impresa in funzionamento, mediante l'applicazione di specifiche percentuali suddivise per scaglioni, l'Agenzia ha voluto aderire, nell'ipotesi tariffaria oggi proposta, all'interpretazione fornita dalla relazione governativa che accompagna il citato decreto “... la valutazione dell'azienda può essere alternativamente effettuata ricorrendo al metodo patrimoniale, o reddituale, o misto...” (cfr. relazione governativa, citata). A tal riguardo, è invece necessario sottolineare come l'individuazione del valore del “bene costituito in azienda” (come recita puntualmente l'art. 8, comma 2, punto a), del d.lgs. n. 14/2010), dovrebbe essere frutto di una attenta analisi tecnico-giuridica e finanziaria, e segnatamente:

- *dovrebbe essere, idealmente, il risultato di un uno specifico lavoro peritale, svolto da e/o con l'ausilio di un soggetto terzo “esperto” (cfr. art. 60 CAM), rispetto agli amministratori giudiziari (onde evitare possibili censure da “conflitto di interessi”), ovvero il prodotto di una attenta, ponderata e prudente analisi finalizzata specificamente all'individuazione di tale grandezza, facendo emergere tutti i “plusvalori” (quale l'avviamento aziendale), così come eventuali “passività” latenti;*
- *dovrebbe essere epurata dalle debitorie che insistono sull'impresa attratta al sequestro, in quanto le stesse (nell'ambito dei procedimenti di misure di prevenzione e di procedimenti penali finalizzati alla confisca alle stesse oggi equiparati) sono conoscibili soltanto all'esito del riconoscimento “procedurale” dei valori di debito (verifica dei crediti di cui agli artt. 52 CAM) e non seguono le sorti del “patrimonio aziendale” (destinato alla vendita ai sensi dell'art. 60 CAM, ovvero alla vendita e/o al comodato/affitto, a dipendenti e/o terzi, ai sensi dell'art. 48 comma 8 CAM) ma, proprio in applicazione delle richiamate norme (art. 60 CAM) vengono eventualmente soddisfatte da un separato e più ampio procedimento liquidatorio “endo-procedurale”.*

Per le ragioni sopra esposte e in una logica “prudenziale” e coerente con il quadro normativo, sopra richiamato, si propone l'adozione di un parametro più oggettivo e di semplice applicazione, utilizzando quale valore dei “beni costituiti in azienda”, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del citato d.P.R. n. 177/15, dato certo e ufficialmente disponibile degli attivi contabili delle imprese in sequestro, come da ultimi bilanci approvati nel corso della procedura e/o da ultime situazioni patrimoniali disponibili (ovviamente passate al vaglio dell'amministrazione giudiziaria in termini di effettività delle poste ivi contenute). In proposito risulta opportuno sottolineare che questa modalità di “parametrazione” della nuova Tariffa, è già stata fatta recepita da taluni distretti giudiziari.

C. Soglia massima

*La determinazione di una soglia massima di cui alla normativa richiamata dall'ANBSC nella linea guida in argomento, si ritiene non applicabile all'incarico di coadiutore che, quale **libero professionista appartenente ad una professione ordinistica** (peraltro in possesso di ulteriori requisiti di*



professionalità e moralità propedeutici alla iscrizione all'Albo degli Amministratori Giudiziari), non può essere parificato tout court ad un dipendente pubblico. Oltre a ciò, si evidenzia che:

- a) i citati professionisti hanno una propria struttura ed organizzazione professionale (composta da mezzi e personale qualificati) con costi che il pubblico dipendente apicale non sostiene. Parimenti i suindicati liberi professionisti sono tenuti, per legge, a sottoscrivere una costosa polizza professionale; analogo obbligo non risulta sussistere per i dipendenti pubblici apicali. Superfluo poi ricordare che i citati liberi professionisti, diversamente dai dipendenti pubblici apicali, sono tenuti a sopportare costi legati all'appartenenza a professioni ordinistiche: a) tassa di iscrizione all'albo professionale; b) ulteriore tassa di iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari; c) cassa di assistenza della professione di appartenenza; d) IVA; e) costi per aggiornamento professionale; etc.*
- b) i liberi professionisti (amministratori giudiziari e coadiutori) assumono rischi diretti (professionali ma anche di natura civile e penale) nella gestione dei beni; non risulta che analogo rischio sia configurabile in capo al pubblico dipendente apicale.*

*In ogni caso la determinazione di una soglia massima di cui alla normativa richiamata dall'ANBSC nella linea guida in argomento, si ritiene non applicabile all'incarico di coadiutore **stante la recente richiamata introduzione della disciplina in materia di equo compenso** che parrebbe aver implicitamente abrogato, ratione materiae, la (precedente) disciplina di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.*

D. Iter di pagamento dei compensi

La linea guida subordina la corresponsione del compenso alla "presentazione nei termini di legge dei bilanci di esercizio dei compendi aziendali colpiti dalla misura ablativa", ancorché il codice civile rimetta detto onere gestionale in campo all'amministratore civilistico, sicché in caso di dissociazione delle figure in argomento, il coadiutore rischierebbe di essere penalizzato nel pagamento del suo compenso per cause a lui non imputabili (non è legale rappresentante e non è tenentario delle scritture contabili).

Oltre a ciò si evidenzia che sarebbe opportuno modificare la circolare ANBSC n. 7591 del 27/05/2011 citata nella linea guida in esame, nella parte in cui prevede l'obbligo di redazione del bilancio annuale in forma ordinaria. Trattasi di adempimento inutile, oneroso per il coadiutore, fuori dal dettato normativo che prevede la possibilità, per le "società minori", di redigere bilanci in forma semplificata. È prassi, tra le altre cose, fornire all'ANBSC, a corredo della bozza di bilancio, conti di mastro delle voci di economiche, finanziarie e patrimoniali più significative (cassa, banche, attività immobilizzate etc....), per cui i dettagli delle operazioni contabili sono già a conoscenza dell'ANBSC, a cui si inviano anche i bilanci analitici ante approvazione. Per tale ragione tale ulteriore incombenza risulta pleonastica ed aggrava di adempimenti, contrastando palesemente anche con "la minore complessità" della gestione presunta che avrebbe, a loro dire, giustificato la riduzione del 25%.

Ingiustificato e fuori luogo è, poi, pretendere l'approvazione di "bilanci" per le imprese individuali e di società di persone, laddove la legge non lo prevede. Tra l'altro l'ANBSC non chiarisce il ruolo (e la



responsabilità) del legale rappresentante nelle ipotesi di imprese individuali e di società di persone; in tali casi, coerentemente con la dichiarata presunta "minore complessità dell'incarico" del coadiutore, sicuramente la responsabilità gestoria non può ricadere sul professionista nominato coadiutore.

E. Criteri di trasparenza e di rotazione degli incarichi

*Non si condividono le scelte adottate dall'ANBSC concernenti **l'introduzione in via meramente amministrativa** di limiti al numero degli incarichi (10) e al valore del patrimonio contemporaneamente amministrato (70 milioni di euro) giacché dette previsioni, lette in combinato disposto con l'introduzione della soglia massima di cui sopra, tendono a disincentivare le migliori e limitate professionalità dall'accettare la nomina a coadiutore preannunciando uno scenario nel quale a fronte di una presumibile elevata domanda di coadiutori da parte dell'ANBSC, corrisponda una **limitatissima platea di professionisti neofiti** disponibili ad assumere l'incarico a detrimento del buon andamento della Pubblica Amministrazione, della qualità del lavoro e dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa complessiva.*

*Per l'effetto, si auspica una rivisitazione da parte dell'ANBSC di detti criteri, segnatamente prendendo come riferimento diversi parametri, **qualitativi e non quantitativi** (es. natura del patrimonio attualmente gestito, esperienza nel settore, risultati precedentemente conseguiti, etc.). Peraltro è indispensabile prevedere una "norma transitoria" che prevede il computo degli incarichi o dei valori a partire dal momento in cui le linee guida dovessero entrare in vigore (art. 9).*

F. Efficacia delle nuove disposizioni

In base a quanto dichiarato dall'ANBSC, le Linee Guida in esame si applicano agli incarichi di coadiutore dell'Agenzia conferiti successivamente alla loro pubblicazione sul relativo Albo Pretorio, nonché a quelli, conferiti prima di tale data, per i quali non sono state indicate le modalità di calcolo dei compensi.

***L'opzione interpretativa dell'ANBSC appare manifestamente irragionevole ed illogica giacché contrastante con il principio di irretroattività e, nel contempo, con il principio di tutela dell'affidamento del professionista.** In particolare, per gli incarichi di coadiutore conferiti prima dell'entrata in vigore delle linee guida di che trattasi e privi delle modalità di calcolo dei compensi, si ritiene debba farsi riferimento alle tabelle ministeriali dei parametri utilizzati in sede giudiziale per le professioni ordinistiche vigenti a quella data o in alternativa allo stesso d.P.R. n. 177/2015 (senza i suindicati limiti), al quale una nuova regolamentazione pattizia, con efficacia novativa dello stesso articolato contrattuale, potrebbe rinviare".*

L'ANBSC non ha riscontrato e/o recepito le osservazioni del CNDCEC, ed ha definitivamente adottato purtroppo la tariffa speditiva elaborata in bozza nel consiglio direttivo del mese di agosto 2020.

6. La c.d. Tariffa speditiva dell'ANBSC

Nella seduta del Consiglio Direttivo del 06/08/2020, al fine di venire incontro alle esigenze dei Coadiutori dell'ANBSC, ovvero, dare ascolto alle "lamentele" dei professionisti incaricati ad espletare tale incarico, che dopo diversi anni alcun compenso avevano/hanno percepito, la ANBSC ha deciso di circoscrivere il problema attraverso la corresponsione di acconti; a tal fine sono stati approvati i criteri di determinazione ed applicazione della cd. "tariffa speditiva".

In tale sede si è acclarata la determinazione dei compensi in funzione di quanto previsto dal d.P.R. n. 177/2015 che ha posto fine al riferimento ai criteri stabiliti dal Tribunale di Reggio Calabria. In detta sede si è anche stabilito che la liquidazione di acconti annuali, nel limite del 20% del compenso totale e per un massimo di 3 annualità; la corresponsione è subordinata alla preventiva presentazione dei rendiconti annuali di gestione e dei bilanci d'esercizio delle società confiscate in gestione.

A seguito delle determinazioni del Consiglio Direttivo nella seduta del 06/08/2020 l'Agenzia ha emanato una circolare nella quale sono stati illustrate le determinazioni di cui sopra, stabilendo la decorrenza per la relativa richiesta da parte dei coadiutori a partire dal 07/04/2021, attraverso l'utilizzo di apposita applicazione presente sulla piattaforma "Open Regio". Risulta superfluo, ma lo si evidenzia ugualmente, che la determinazione del predetto compenso e la sua corresponsione non riguarda i compensi attribuiti per la funzione espletata di Amministratore Giudiziario, che spetta al Tribunale delle Misure di Prevenzione.

Si evidenzia che la richiesta di corresponsione dell'acconto nella misura del 20%, a valere sul compenso finale, dovrà essere accompagnata da:

- 1) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 in cui sono evidenziati, da parte del coadiutore i parametri di riferimento per il calcolo del compenso;
- 2) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 dei compensi già ricevuti e di quelli già incassati ed a carico della finanza pubblica;

L'Agenzia Nazionale, all'esito dell'esame dell'istanza, con apposito provvedimento, procederà a determinare l'acconto che, in caso di procedura capiente sarà addebitato sul conto della procedura; diversamente, l'Agenzia provvederà ad addebitarlo sulle disponibilità di altra procedura dandone comunicazione al Coadiutore ed all'interessato.

7. Prospettive de iure condendo

Il presente lavoro si pone, come evidenziato in premessa, l'obiettivo di supportare il professionista amministratore/custode giudiziario-coadiutore ANBSC nella determinazione del compenso spettante, offrendo un pratico *vademecum* caratterizzato, tra l'altro, da continui rinvii alla normativa e alla prassi.

Si è detto che, a cagione della infelice/imprecisa formulazione della normativa di riferimento (principalmente il d.P.R. n. 177/2015), nel territorio nazionale si sono sviluppate prassi vistosamente differenziate (tra sezioni misure di prevenzione e tra queste e le sezioni GIP) che certamente non aiutano l'operatore pratico a districarsi in questa complessa materia.

D'altro canto, le interpretazioni tribunalizie e quelle dell'ANBSC, purtroppo già da tempo, si stanno caratterizzando per una continua *reformatio in peius* del *quantum* richiesto dal professionista che, sovente, viene disposta "a sorpresa" ed a distanza di molti anni dal conferimento dell'incarico. Sotto questo profilo, sarebbe auspicabile che, in via di prassi, il compenso spettante al professionista venisse determinato, seppur in via generale e con riserva di modifiche (in aumento o diminuzione) già all'inizio della procedura, segnatamente dopo la presentazione della relazione *ex art. 41* (allorché risulta maggiormente chiaro anche il valore dei beni aziendali). Questo consentirebbe al professionista di meglio parametrare le proprie attività/costi, valutando anche l'opportunità di coinvolgere o meno collaboratori e/o professionisti esterni per supportarlo nello svolgimento dell'incarico, in particolare allorché ci si trovi al cospetto di patrimoni gestiti particolarmente complessi e ubicati in contesti territoriali differenziati.

Non può non essere citato in questa sede, *de iure condendo*, un disegno di legge in corso di valutazione, e in particolare l'art. 5 - capo I del disegno di legge recante *disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario* - Proposta di integrazione/modifica - (*Disposizioni in tema di amministrazione di beni sequestrati e confiscati*) il quale propone che al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, siano apportate le seguenti modificazioni: ...omissis ...

b) all'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «*3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.*»; ... omissis ...

Non può non evidenziarsi, dunque, che la previsione di un compenso per la categoria dei Coadiutori ANBSC parrebbe porsi in contrasto non solo con norme cogenti, ma anche con ogni logica di efficacia del sistema, tenuto conto della natura e delle tempistiche applicative alla soluzione del noto ritardo della ANBSC al pagamento dei professionisti che con essa collaborano.

In primo luogo, al di là del citato venire meno, per intervento "estemporaneo" del legislatore nel 2017, dell'esplicita equiparazione delle remunerazioni dell'amministratore giudiziario e del coadiutore prima inserita nel codice delle leggi antimafia è altrettanto vero che il codice oggi dispone, all'art. 38, comma 2, che "... Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis. ...". Quindi un iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o degli avvocati (che già hanno loro riferimenti tariffari specifici), che è altresì iscritto all'albo degli amministratori giudiziari (al quale

LINEE GUIDA

Linee guida in materia di compenso dell'amministratore giudiziario e del coadiutore dell'ANBSC



**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
RICERCA

possono iscriversi solo avvocati e commercialisti aventi particolari requisiti, e a cui si applicano obbligatoriamente le previsioni della tariffa di cui d.P.R. n. 177/15), al quale l'Agazia deve obbligatoriamente attingere per la nomina di un suo coadiutore, viene ad essere remunerato con una diversa e ulteriore (quarta) tariffa, tutta ancora da pensare (il d.P.R. n. 177/15 è stato adottato dopo 5 anni dalla norma introduttiva), mentre il ritardo di pagamento dei coadiutori ormai ha maturato anche il decennio.

Nel rispetto dell'opera professionale dei coadiutori che stanno già operando, non può che auspicarsi **un superamento della proposta di modifica** e, se del caso, l'adozione di una precisazione che, richiamando il riferimento già esistente alla figura del coadiutore quale amministratore giudiziario e, quindi, al d.P.R. n. 177/15, preveda un semplice abbattimento in percentuale di tutti i parametri, in ragione dei compiti gestori e amministrativi *concretamente* svolti dall'Agazia e delle relative responsabilità in capo alla stessa, in linea con la decisione (riduzione di un quarto) già adottata dal Consiglio Direttivo della stessa Agazia nelle c.d. Linee Guida 2018, sopra commentate.

In secondo luogo, nella denegata ipotesi di una adozione della modifica proposta, appare inequivocabile la necessità di adottare, per un corretto indirizzo della normazione di secondo grado, un richiamo esplicito al rispetto delle previsioni della recente **legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di equo compenso delle "prestazioni professionali"**, che, invero, null'altro appaiono essere quelle prestate all'Agazia dagli amministratori giudiziari in veste di coadiutori.

Ricordiamo anche che il citato d.P.R. n. 177/2015 (adottato dopo una "maturazione" di cinque anni) era stato costruito – peraltro sulla base di una discutibile ed erronea parificazione dell'amministratore giudiziario al curatore fallimentare – per funzionare su un paradigma normativo (il codice antimafia), come noto, oggetto di significative modifiche dall'entrate in vigore (ne abbiamo contate ben 53 all'attualità).

In questo scenario, riteniamo indispensabile elaborare delle proposte emendative al richiamato d.P.R. n. 177/2015, quanto meno su talune principali disposizioni che, invero, necessitano di un adeguamento normativo ormai improcrastinabile.

Sotto questo profilo, in allegato alle presenti linee guida vengono prodotti degli emendamenti al testo del predetto d.P.R. onde sensibilizzare il legislatore ad una urgente modifica della normativa di riferimento.

